



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 24/05/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Potenziamento dell'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti”, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI).
Proponente: Ecovip Srl.

Il giorno 24 Maggio 2022 alle ore 10.15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la terza riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 12/04/2022 Prot. n.0153541 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Provincia di Pisa, Comune di Santa Maria a Monte, Comune di Castelfranco di Sotto, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacino dell'Arno, IRPET, ARPAT – Dipartimento di Pisa Azienda USL Toscana Nord Ovest, Acque SpA, Autorità Idrica Toscana, Consorzio 1 Toscana Nord ed i seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Rifiuti, Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Sismica, Tutela della Natura e del Mare, Genio Civile Valdarno Inferiore, Tutela Acqua, Territorio e Costa, Idrologico e Geologico Regionale e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

è stato altresì convocato il proponente Ecovip Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT	Marco Paoli	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Francesca Ringressi	Responsabile
Comune di Santa Maria a Monte	Paolo Di Carlo	Segretario Comunale
Comune di Santa Maria a Monte	Maurizio Iannotta	Responsabile
Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	Francesco Pistone	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Ecovip Srl: Edo e Ulisse Carli;
in rappresentanza dei consulenti del proponente sono presenti: Simone Bonari, Emiliano Paoletti, Alina Enoiu ed Alessandro Nucci;

sono infine presenti i funzionari regionali: Alessio Nenti e Daniela Quirino del Settore VIA, Laura Cantiani per il Settore autorizzazioni rifiuti, Federico Cioni del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

per Arpat è presente Andrea Villani;

La Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Parere ai fini della variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprendente le seguenti autorizzazioni: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - autorizzazione agli scarichi; - autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio per gli impianti di smaltimento rifiuti.	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 26/01/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per valutare le misure di mitigazione necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'installazione e che si elencano di seguito:

- gli approfondimenti emersi in sede di CdS da parte del proponente e le controdeduzione alle due osservazioni pervenute;
- sollecitare il parere dell'Azienda USL di competenza;
- inoltrare la richiesta del Comune in merito all'interessamento del CTR;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 07/02/2022 (Prot. n. 0048555) il Settore VIA ha trasmesso il verbale della seconda riunione di CdS e con medesima nota ha sollecitato il parere da parte dell'Azienda USL Toscana Nord - Ovest, Dipartimento della prevenzione di Pisa, circa gli aspetti sanitari relativi all'impianto in oggetto;

in data 17/03/2022 (Prot. nn. 0110544 e 0110545) e a completamento in data 05/04/2022 (Prot. n. 0142948) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 26/01/2022;

a seguito della nota Prot. n. 0153541 del 12/04/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Santa Maria a Monte (Prot. 0197880 del 13/05/2022), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0208283 del 20/05/2022) e dei seguenti Settori regionali: Autorizzazioni Rifiuti (Prot. 0208612 del 20/05/2022), Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0182338 del 04/05/2022), Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. 0186335 del 06/05/2022);

antecedentemente alle 48h dallo svolgimento della seconda riunione di CdS sono state inviate ulteriori 4 osservazioni, che sono state assegnate al Settore VIA solo successivamente allo svolgimento della sopra menzionata riunione di CdS; in totale ,nell'ambito del procedimento, sono pervenute n.7 osservazioni;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Comune di Santa Maria a Monte** con parere prot. n. 0197880 del 13/05/2022, esprime un parere finale sfavorevole, riportando integralmente quanto argomentato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13 gennaio 2022 e nel contributo tecnico istruttorio, prot. n. 0030064 del 26/01/2022 e conclude come segue:

"... 4) Considerazioni conclusive

Alla luce di tutto quanto argomentato nella sentenza del TAR Marche, confermato in appello dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 490 del 25 gennaio 2022 (Allegato Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 490 del 25 gennaio 2022., riteniamo che sussistano dei seri dubbi in merito a quanto dichiarato da Ecovip S.r.l. nel corso del procedimento circa la non applicabilità del D.Lgs. 105/2015 allo stabilimento e soprattutto a seguito della realizzazione del progetto di "Potenziamento dell'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, nel Comune di Santa Maria a Monte".

La valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. 105/2015, ai fini dell'assoggettamento dello stabilimento alla medesima, non può infatti essere devoluta all'autodeterminazione di Ecovip S.r.l. attraverso una verifica svolta "momento per momento" sulla base di procedure operative, ma dovrebbe essere ricavata dalla capacità degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio di riferimento. Non si comprende infatti l'utilità per il gestore di introdurre una procedura interna finalizzata a fare in modo che l'impianto non superi mai la soglia inferiore rilevanti ai fini della normativa Seveso, se la capacità "fisica" massima dell'impianto e i quantitativi massimi di sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare dovrebbero già essere quelle indicate nel provvedimento che abilita il gestore ad esercire l'impianto. Se invece, come appare nel caso in questione, la capacità "fisica" massima dell'impianto supera già i limiti di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, l'adozione di un sistema di gestione che consenta il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento, non può che costituire un'elusione all'applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 "finendosi, altrimenti, per non prendere mai in considerazione quei quantitativi di sostanze pericolose che, solo in termini di previsione, potranno essere presenti nello stabilimento" (cfr. la sentenza già richiamata del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 490 del 25 gennaio 2022).

In considerazione di quanto sopra esposto, si ESPRIME parere contrario e atto di dissenso al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in quanto, come descritto sopra, la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. 105/2015 (Seveso - Rischio Incidente Rilevante), ai fini dell'assoggettamento dello stabilimento alla medesima, non può essere devoluta all'autodeterminazione di Ecovip S.r.l. attraverso una verifica svolta "momento per momento" sulla base di procedure operative anche di tipo informatico, ma dovrebbe essere ricavata dalla capacità degli impianti, così come accertata dal provvedimento autorizzatorio di riferimento.

Ai fini di quanto sopra e a fronte della netta posizione espressa dal Comitato Tecnico Regionale delle Marche e dai Giudici amministrativi nelle due suddette sentenze, riteniamo quindi che la Regione Toscana debba rigettare l'istanza del proponente.

A conferma di quanto precedentemente espresso nella deliberazione del Comune n. 9 del 13 gennaio 2022 (Allegato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13 gennaio 2022;), le cui argomentazioni devono qui intendersi integralmente riproposte, ribadiamo inoltre di: - "ESPRIMERE parere contrario e atto di dissenso al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in quanto, come descritto sopra al punto 1, il potenziamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento di sostanze e rifiuti pericolosi richiesto da Ecovip S.r.l. risulta vietato dall'art. 44 delle NTA del R.U. e dunque non conforme sotto il profilo urbanistico, non conformabile con una variante per inidoneità della localizzazione, né conformabile per il dissenso del Comune alla luce delle motivazioni innanzi riportate, né infine ed in subordinata ipotesi

conformabile in sede autorizzativa stante la carenza di un diverso interesse prevalente rispetto a quelli rappresentati dal Comune”;

- “**ESPRIMERE** parere contrario e atto di dissenso al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in quanto, come descritto sopra al punto 2, l’area è soggetta ad un piano attuativo per il quale è stata stipulata la convenzione urbanistica in data 8 agosto 2014 rep. 4096, che assume valore di contratto tra le parti, e che non consente dunque di apportare una variante alla strumentazione urbanistica in sede di PAUR ex. art. 208 del D.lgs 152 del 2006 senza l’assenso del Comune, che in questa sede viene negato, stante il disposto di cui all’art. 1372 c.c.”;

- “**ESPRIMERE** parere contrario e atto di dissenso al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in quanto, come descritto sopra al punto 3, non sono state realizzate e collaudate le opere idrauliche prescritte nel Permesso di Costruire n. 19/001 del 11 marzo 2019 e allegata relazione geologica del Dott. Geol. Andrea Carmignani, quale requisito indispensabile per l’ottenimento dell’attestazione di agibilità della tettoia necessaria al potenziamento e allo svolgimento dell’attività di Ecovip S.r.l.”;

- “**ESPRIMERE** parere contrario e atto di dissenso al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in quanto, come descritto sopra al punto 4, risulta del tutto carente uno studio sulle emissioni odorigene con indicazione dei valori soglia da inserire in AIA ai sensi dell’art. 272-bis del D.lgs 152 del 2006”.

Inoltre, si evidenzia che il Comune di Santa Maria a Monte, nel proprio parere rimanda a quanto già argomentato nel parere del 26/01/2022, che per opportuna chiarezza si ripropone:

“Ad ogni modo, la documentazione integrativa relativa all’istanza di variante urbanistica di cui all’allegato 2 Relazione di variante al Regolamento Urbanistico redatta a cura dall’ing. Pagni non risultava comunque completa in quanto il documento integrato consisteva nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. A tale riguardo, fermo l’assorbente diniego già espresso dalla citata delibera del Consiglio comunale, e quale ulteriore ed aggiuntiva condizione ostativa, anche sotto un profilo più strettamente procedurale si rileva quanto segue:

- l’istanza di variante urbanistica doveva essere completa di elaborati grafici e/o normativi che illustrino lo stato vigente e lo stato modificato del Regolamento Urbanistico;

- l’allegato di cui sopra riportava delle inesattezze e imprecisioni riguardo il quadro normativo in cui ricade l’impianto in oggetto;

- la proposta di modifica dell’art. 44 delle NTA del RU contenuta nella relazione e documento di verifica di assoggettabilità a Vas, riportava un testo che non porterebbe comunque l’impianto alla conformità urbanistica, in quanto nella stessa proposta di modifica il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non è contemplato....”;

- **ARPAT** con parere prot. n. 0208283 del 20/05/2022, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

- **Settore Autorizzazioni Rifiuti**, con parere prot. n.0208612 del 20/05/2022, in merito al rilascio dell’AIA, esprime posizione favorevole con prescrizioni;

- **Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale** con parere prot. n. 0186335 del 06/05/2022, conferma quanto già evidenziato con il parere 20/12/2020 non rilevando elementi di particolare per quanto di competenza.

- **Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore** con parere prot. n. 0182338 del 04/05/2022, si esprime in merito a quanto richiesto al medesimo nell’ambito della seconda riunione di CdS, ovvero di verificare, congiuntamente con il Comune di Santa Maria a Monte, il rispetto della distanza di dieci metri tra il confine dell’impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d’acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012 e a tal riguardo comunica gli esiti della verifica: “In data 21/04/2022 personale di questo Settore ha eseguito un sopralluogo nell’area in argomento riscontrando in apposito processo verbale per l’accertamento di violazione che “sono stati eseguiti lavori di movimento terra riguardanti circa 130 metri lineari del fosso appartenente al reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n.79. Il fosso è contraddistinto dal codice BV7011. Dal confronto tra le immagini aeree contenute nella banca dati cartografica Google Earth Pro con le misure rilevate sul posto è emerso lo spostamento planimetrico del fosso, in allontanamento dallo spigolo Ovest della tettoia industriale adiacente, di circa 3,50 metri. Il ciglio di sponda attuale si trova a 11,90 metri dal plinto di fondazione dello spigolo Ovest della tettoia industriale adiacente. I terreni adiacenti al fosso ed interessati dai lavori risultano di proprietà della società ECOVIP S.R.L. e sono contraddistinti dalle particelle catastali 4 e 516,

foglio 26, del Comune di Santa Maria a Monte.” In conseguenza di quanto sopra accertato e della conseguente violazione della norma di cui all’art.9, comma 1, della L.R. n.80/2015 è stata pertanto emessa una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della suddetta società ECOVIP S.R.L. Nell’ambito del medesimo sopralluogo è stato altresì accertato che il tratto tombato indicato con il codice BV7010 non avrebbe dovuto far parte del reticolo idrografico ai sensi della L.R. n. 79/2012 e ss.mm.ii, in quanto assolve funzioni di fognatura. Con nota n. 174398 del 29/04/2022 questo Settore ha dunque proposto al competente Settore Manutenzione Idraulica e Opere idrogeologiche la derubricazione dal reticolo idrografico del sopraccitato tratto, individuato con codice BV7010, nell’ambito del primo aggiornamento che si renderà disponibile.”;

Il Settore VIA dà atto che l’Azienda USL Toscana Nord - Ovest, Dipartimento della prevenzione di Pisa, non ha fatto pervenire alcun parere nel corso del procedimento;

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

1. Documentazione iniziale presentata a corredo dell’istanza in data 29/09/2020 e 01/10/2020 (protocollo regionale nn. 0330526 e 0335288);

Studio di Impatto Ambientale

SIA.RT.01-Quadro progr. e vinc.

SIA.RT.02-Quadro progettuale

SIA.RT.03-Quadro ambientale

SIA.RT.01.All.I-Elaborato socio-eco

SIA.RT.04-SNT

SIA.EG.01_VINCOLI PIT-PPR

SIA.EG.01_CARTOGRAFIA PGRA-PAI

Documentazione Tecnica (ex D.G.R. n.1227/2015-Allegato C):

E.0 Domanda di AIA

E.1 RELAZIONE TECNICA (*)

E.2 MODULISTICA (SCHEDE AIA RIFIUTI)

SCHEDE A Identificazione dell’installazione

SCHEDE B Precedenti autorizzazioni dell’installazione e norme di riferimento

SCHEDE C Capacità produttiva

SCHEDE D Materie prime e prodotti intermedi

SCHEDE E Emissioni

SCHEDE F Sistemi di contenimento

SCHEDE G Produzione rifiuti

SCHEDE H Energia

E.2.1 Estratto topografico in scala adeguata

E.2.2 Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale vigente

E.2.3 Lay-out dell’installazione in scala adeguata

E.2.4 Produzione Rifiuti

E.3.1 Planimetria dell’installazione (emissioni in atmosfera)

E.3.2 Planimetria dell’installazione (rete idrica)

E.3.3 Valutazione previsionale di impatto acustico

E.3.4 Planimetria aree di deposito temporaneo/stoccag./trattam. Rifiuti

E.4 Sintesi non tecnica

E.5 Piano di gestione della AMD (art.43, D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.)

E.6 Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria

E.7 Dichiarazione di asseverazione del versamento

E.8 Piano di monitoraggio e controllo

E.9 Piano per il ripristino dell’area (dopo cessazione attività)

E.10.ALLEGATI

10_All_01 Tabella di sintesi delle BAT applicate

10_All_02 Relazione geologica a cura del Geol. Eraldo Santarnecchi

10_All_03 Titolo di disponibilità dell’area che ospita lo stabilimento

10_All_04 Certificato ISO 9001:2015 – Certificato ISO 14001:2015
10_All_05 Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento
10_All_06 Schede tecniche produttori materie prime
Progetto definitivo costituito da:
PROG01_1 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA IMPIANTO ECOVIP
PROG01_2 PIANO ACQUE METEORICHE DILAVANTI
PROG01_3 PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO
PROG01_4 STUDIO METEO DIFFUSIONALE
PROG01_T01 STATO ATTUALE
PROG01_T02 STATO PROGETTO
PROG01_T03 AREE IMPIANTO
PROG01_T03_1 DETTAGLIO TETTOIA
PROG01_T03_2 DETTAGLIO TRITURATORE MOBILE
PROG01_T03_3 DETTAGLIO SERBATOI
PROG01_T03_4 DETTAGLIO TRITURATORE SOSTITUTIVO
PROG01_T04 VIABILITA'
PROG01_T05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DILAVANTI
PROG01_T06 SORGENTI RUMORE

2. Documentazione presentata rispettivamente in data 12/11/2020 e 17/11/2020 a completamento formale dell'istanza (protocollo regionale nn. 0392920 e 0398862);

PROG02_1 RELAZIONE INTEGRAZIONI IMPIANTO ECOVIP
PROG02_ALL_01 RELAZIONE INTEGRATIVA LOTTA ANTINCENDIO
PROG02_T01 PLANIMETRIA INTEGRATIVA LOTTA ANTINCENDIO

3. Documentazione integrativa depositata in data 27/08/2021 (prot. regionali nn. 0338541, 0338538, 0338536, 0338535, 0338531, 0338530, 0338529, 0338528);

RTI.01_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni

- Allegati

A-1_Relazione Idrogeologica

A-2_Relazione Tecnica Terreni

A-3_Rapporti di prova acque profonde e terreni

A-4_Aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo

B-1_Schema gestione rifiuti

B-2_Parere ComandoVVFF_15.03.2019

B-3_Schema flussi impianto

B-4_Procedura accettazione test rifiuti liquidi

B-5_Procedura Radio sorveglianza

B-6_Procedura Gestione Rifiuti e Accettazione Materiali

B-7_Piano di Emergenza e relativa trasmissione

B-8_Relazione di verifica ai disposti del D-Lgs. 105/2015

B-9_Procedura Gestionale frantumatori metallici

D-1_Dichiarazione conformità urbanistica

E-1_Relazione DirezioneLavori_Osservazioni

- Elaborati grafici

T01_SIA.EG.03_Distanza dell'Installazione da insediamenti residenziali

T02_Aggiornamento impianto AMD

T03_Aggiornamento Dettaglio Serbatoi rifiuti liquidi

T04_Planimetria layout stabilimento/stoccaggio

4. Documentazione integrativa volontaria ricevuta in data 27/09/2021 (prot. regionali nn. 0372848, 0372843, 0372811 e 0372817) ed in data 28/09/2021 (prot. regionale n.0374178);

C-1_Istanza_n.1358_rinnovo_concessione_acque pubbliche

C-2_Istanza_concessione_area_demanio_idrico

C-3_PlanivolumetricoInsediamento_distanze_rete_fosse

5. Documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 23/11/2021 e 24/11/2021 (prot. Regionali nn. 0454428, 0456437 e 0456439);

Elaborati tecnici

1_RTI.03_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni CDS 28.09.2021

2_PROG03_1_Relazione tecnico illustrativa modalità gestione rifiuti

3_Protocollo miscelazione rifiuti

4_Procedura operativa gestione EoW

5_Procedura sorveglianza radiometrica

6_Relazione aggiornamento Valutazione SEVESO

- Allegati

1_Planimetria con distanze della nuova tettoia dalle fosse tergalì e laterali di scolo acque piovane (Arg. Nucci);

2_Relazione di variante al RU (Ing. Pagni);

3_Istanza Pratica Demanio;

4_Pratica derivazione Acque;

- Elaborati grafici

PROG01_T04_Planimetria_layout_stabilimento_stoccaggio_R1

6. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. 0019055 del 19/01/2022:

- Elaborati tecnici

1_RTIV.04_Relazione con Integrazioni Volontarie per CDS 26.01.2022

2_PMC_ImpiantoEcovip_rev_Integrazioni_2

- Elaborati grafici

3_PROG04_T01_AggiornamentoPuntiMontoraggio

7. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot. nn. 0110544 e 0110545 del 17/03/2022:

- Elaborati tecnici

1_RTI.05_Relazione di Risposta alle richieste di Integrazioni CDS 26.01.2022

2_PMC_ImpiantoEcovip_rev_Integrazioni_3

3_Parere_controdeduzioni_DCC_SantaMariaMonte_n.9_13.01.2022_legaleEcovip

4_Procedura sorveglianza radiometrica_R1

5_Procedura_miscelazione_rifiuti_R1

6_Tabella_EER_int.26.01.2022

- Elaborati grafici

7_Planimetria con distanze della nuova tettoia dalle fosse tergalì e laterali di scolo acque piovane (Arch. Nucci);

8_PROG01_T02_Aggiornamento_2_impianto_AMD

9_PROG01_T04_Planimetria_layout_stabilimento_stoccaggio_R2

10_PROG01_T07_Planimetria_recuperoAMD_tettoie

8. Documentazione integrativa volontaria depositata con nota Prot n 0142948 del 05/04/2022:

PMC_ImpiantoEcovip_rev_Integrazioni_4

PROG04_T03_Recupero_AMD_tettoie_R01

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Settore VIA ricorda che nell'ambito della seduta di CdS tenutasi in data 26/01/2022, in merito alla verifica dei criteri localizzativi previsti nell'ambito del PRB, è emersa la necessità di un chiarimento in merito alla sussistenza o meno del criterio escludente n. 5 del paragrafo 3.5 del Prb: *“Aree di cui al comma 1 dell’art. 1 della LR 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (Pai)”*.

A tal riguardo è stata richiesta la verifica del suddetto criterio escludente, in contraddittorio con il Settore Genio civile competente, andando a verificare che la distanza sia maggiore di dieci metri tra il confine dell'impianto e il ciglio di sponda del più vicino corso d'acqua.

Preso atto del parere del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, si chiede al rappresentante dello stesso Settore se l'impianto non ricade nella fascia di rispetto idraulica suddetta.

Il Genio Civile, comunica che in data 21/04/2022 è stato accertato che sono stati eseguiti lavori di movimento terra riguardanti circa 130 metri lineari del fosso appartenente al reticolo idrografico. Nel corso del sopralluogo è stata eseguita una misurazione rilevando che il plinto di fondazione dello spigolo Ovest della tettoia industriale adiacente al corso d'acqua, ad oggi, è posizionato ad una distanza maggiore ai 10 mt dal ciglio superiore dello stesso, anche se è evidente, dal confronto tra le immagini aeree contenute nella banca dati cartografica Google Earth Pro con le misure rilevate sul posto, lo spostamento planimetrico del fosso, in allontanamento dal medesimo spigolo Ovest della tettoia industriale, di circa 3,50 metri. In relazione a quanto sopra, è necessaria una verifica degli atti autorizzativi rilasciati dal Comune.

Il Comune di Santa Maria a Monte, afferma che al momento del rilascio degli atti autorizzativi non è stato evidenziato dal soggetto privato la sussistenza di questo vincolo.

Inoltre il Comune evidenzia oltremodo che dalle foto aeree ricavabili da Google Earth ed in particolare dalle immagini acquisite nel giugno 2021 risulta ancora la vecchia posizione del fosso. Visto che il contributo istruttorio del Genio civile del 24/11/2020 prot. 0410121 segnalava già l'interferenza dell'area di ampliamento dell'impianto con alcuni tratti del reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 richiedendo ulteriore documentazione, si ritiene di poter ipotizzare che lo spostamento del fosso in allontanamento dall'impianto sia avvenuto successivamente a quanto eccepito dal Genio Civile con il contributo tecnico istruttorio del 24/11/2020; in conseguenza di quanto sopra si ritiene che ove il fosso non fosse stato spostato e comunque in relazione allo stato giuridico attuale si rientri nel criterio escludente n. 5 del paragrafo 3.5 del PRB della Regione Toscana approvato con DCR 18/11/2014 n. 94. Si richiama il contributo del comune prot. in uscita 7335 del 12/05/2022 nonché la relativa integrazione al parere. Si richiamano integralmente i pareri e contributi già espressi nonché la DCC n. 9 del 13/01/2022.

L'Arch. Chiodini chiede al Comune se il manufatto, già realizzato da Ecovip, si possa ritenere o meno legittimo, rispetto agli atti autorizzativi.

Il Comune si riserva di effettuare verifiche in merito alla legittimità dell'opera.

Il Proponente, dichiara che presenterà le proprie controdeduzioni in merito e ritiene di non rientrare nel criterio escludente del PRB.

Il Settore VIA chiede se il limite dell'impianto coincide con lo spigolo del plinto di fondazione della tettoia da cui è stata presa la misura della distanza.

Il Proponente precisa che non coincidono: lo spigolo del plinto di fondazione è più sporgente verso il fosso. Il perimetro dell'impianto è ancora più lontano dal fosso e quindi chiede un'ulteriore verifica della misura sul posto.

Il Settore VIA fa presente, inoltre, che in merito alla richiesta del Comune di Santa Maria a Monte di poter acquisire dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e nello specifico dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) un parere in merito all'applicabilità del Dlgs. 105/2015 all'impianto in oggetto, ha inoltrato l'opportuna richiesta e a tal riguardo il Settore VIA, su suggerimento dello stesso CTR, ha formalizzato un'opportuna richiesta via mail in data 17/02/2022 a cui non è stata data alcuna risposta.

Successivamente sono stati ulteriormente sollecitati ad esprimersi in merito a quanto richiesto, senza alcun esito.

Il Settore VIA, inoltre, evidenzia che dai contatti telefonici intercorsi con il rappresentante CTR Ing. Filippo Soremic, emerge che l'impianto non ricade nella lista di quelli soggetti al Dlgs. 105/2015 su cui è tenuto ad esprimersi il CTR e che essendo un'applicazione lineare dell'articolato del Decreto (rif. art 13 - Notifica) non è necessario il parere formale del CTR.

Ricorda, inoltre, che l'ARPAT ha un settore specifico dedicato al rischio incidente rilevante e che la stessa ARPAT è deputata al controllo del superamento dei livelli di stoccaggio dei rifiuti pericolosi ricadenti nell'ambito del Dlgs. 105/2015.

Arpat, deposita la risposta al quesito n.16 del tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del Dlgs. 105/2015 (Seveso III). In tale risposta viene dichiarata possibile la gestione tramite un adeguato sistema gestionale informatico della presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di escludere l'assoggettabilità dello stabilimento al Dlgs. 105/2015.

Considerato che ci sono due posizioni opposte (una quella del TAR Marche e del Consiglio di Stato e l'altra del MITE) si rimette al CTR una decisione definitiva riguardo alla possibilità di escludere l'assoggettabilità di uno stabilimento ai disposti della normativa Seveso, utilizzando il sistema di gestione informatico a cura del gestore.

Si fa presente che questo sistema di gestione informatico è stato accettato nell'ambito dei procedimenti di PAUR delle ditte TecnoAmbiente di San Miniato (PI) e della Ecofor Service di Pontedera (PI).

La Conferenza dà mandato al Settore VIA con il supporto di Arpat di chiedere al CTR un'interpretazione univoca tra quella del Tar Marche e del Consiglio di Stato e quella del MITE.

La Conferenza, ad eccezione del comune di Santa Maria a Monte che ha una diversa posizione e ritiene che ci possano essere gli estremi già oggi per l'avvio di un preavviso di diniego, chiede al proponente di fornire le proprie controdeduzioni a quanto sollevato in sede di Conferenza e come emerso dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro il 15/06/2022 salvo richiesta di proroga motivata.

Al Comune si chiede di esprimersi in merito alla legittimità del manufatto

Infine, si chiede al Genio Civile di fornire aggiornamenti in merito ad eventuali sviluppi circa il procedimento sanzionatorio.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 12:54.

Firenze, 24 Maggio 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Marco Paoli	Firmato digitalmente
Francesca Ringressi	Firmato digitalmente
Paolo Di Carlo	Firmato digitalmente
Maurizio Iannotta	Firmato digitalmente
Sandro Garro	Firmato digitalmente
Francesco Pistone	Firmato digitalmente

Allegati:

- Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015 Quesito 16;
- Sentenza Tar Marche;
- Sentenza Consiglio di Stato.

Quesito 16

Rif. Q16/2018

Quesito:

Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di “soglia inferiore”, è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D.lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica:

Alcuni gestori di aziende che svolgono attività di logistica o di trattamento rifiuti hanno proposto di utilizzare una gestione flessibile delle quantità massime di sostanze pericolose da tenere in considerazione ai fini dell'attuazione degli obblighi connessi al D.lgs 105/2015, in modo da conoscere in ogni momento l'esatta giacenza delle diverse tipologie di sostanze pericolose che sono presenti in stabilimento, nel rispetto della nota 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo. Ciò al fine di mantenere, anche in caso di variazioni frequenti di sostanze e quantitativi, la condizione di assoggettabilità come stabilimento “di soglia inferiore”.

In particolare, la richiesta è relativa alla possibilità di gestire quantitativi variabili di sostanze pericolose presenti in stabilimento, assicurando il non superamento dei limiti di soglia superiore per la singola sostanza pericolosa o categoria di sostanze ed applicando la regola delle sommatorie, mantenendo il risultato inferiore all'unità ad ogni variazione dell'inventario ovvero garantendo, momento per momento:

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots < 1$$

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 del D.lgs. 105/2015, e Q_{UX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 stesso.

Il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento sarebbero effettuati dal gestore mediante un sistema informatico di gestione delle giacenze e di programmazione degli arrivi e delle uscite, in modo da garantire in ogni momento il non superamento dei quantitativi limite di assoggettabilità previsti.

Si rileva che l'assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015 viene determinata sulla base del raffronto dei quantitativi massimi di sostanze pericolose dichiarati dal gestore, che sono o possono essere presenti in stabilimento, con le soglie indicate nell'Allegato 1 al decreto nonché sulla base degli esiti dell'applicazione delle regole indicate nella nota 4 dello stesso allegato.

Il D.Lgs. 105/2015, all'art. 3, comma 1, lettera n), stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»:

“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.”

In conformità al suddetto articolo 3 e all'articolo 13, comma 2, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell'Allegato 5 al citato decreto legislativo, il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose presenti e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi dovranno essere considerati dallo stesso gestore, nell'ambito della notifica, al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.

E' possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

Risposta:

Il D.lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.

In conformità all'articolo 3 e all'articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell'Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell'ambito della notifica, al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.

E' possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

Publicato il 23/06/2021

N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. - Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Macerata, via Velluti n. 19;

contro

Ministero dell'Interno, Comitato Tecnico Regionale delle Marche, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attualmente Ministero per la Transizione Ecologica), in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Coordinamento per l'uniforme applicazione sul Territorio Nazionale, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Regione Marche, Loris Calcina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di diffida ex art. 28 D.Lgs. 105/2015, adottato dal Comitato Tecnico Regionale delle Marche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comitato Tecnico Regionale delle Marche e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. - Servizi Ambientali (nel prosieguo anche solo “ditta Bufarini”) espone quanto segue.

1.1. Da oltre 40 anni essa ricorrente gestisce in Falconara Marittima, Contrada Saline, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, attualmente assistito dall'autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona e in seguito più volte aggiornata.

In base alla predetta autorizzazione, la ditta Bufarini può stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e può trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti.

Durante il lungo arco temporale di attivazione dell'impianto, nonostante l'attiva partecipazione dei Vigili del Fuoco ai vari procedimenti autorizzatori di competenza della Regione (prima) e della Provincia (poi) e nonostante i numerosissimi controlli effettuati da pressoché tutti gli organi competenti, l'impianto di Contrada Saline non è mai stato assoggettato alle disposizioni di

cui al D.P.R. n. 175/1988 (recante il recepimento della prima direttiva *Seveso* n. 82/501/CEE), al D.Lgs. n. 334/1999 (recante il recepimento della direttiva *Seveso-bis* n. 96/82/CE) e al D.Lgs. n. 105/2015 (recante il recepimento della direttiva *Seveso-ter* n. 2012/18/UE), i quali, nel loro complesso, vengono comunemente denominati “normativa Seveso” (dal nome della località lombarda in cui nel 1976 si verificò il primo e drammatico “incidente rilevante” di portata extranazionale, dal quale prese poi avvio a livello europeo una riflessione che è sfociata nelle varie direttive che hanno disciplinato negli anni il settore).

Infatti, per l'impianto della ditta Bufarini, così come per tutti gli altri impianti di trattamento dei rifiuti, è sempre invalso il principio secondo il quale, a prescindere dai quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ai sensi della normativa in materia di A.I.A., i gestori potessero implementare procedure interne di verifica circa il non superamento delle soglie di sostanze pericolose previste dalla c.d. normativa Seveso.

A riprova di ciò, attualmente in tutto il territorio nazionale sono solo 22 gli impianti di trattamento di rifiuti soggetti alla c.d. normativa Seveso, a fronte di oltre 10.000 impianti autorizzati.

1.2. A ottobre del 2019 la ditta Bufarini ha richiesto il riesame della propria A.I.A. ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili di settore approvate dalla Commissione Europea con Decisione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. Nell'ambito della documentazione progettuale allegata alla domanda di riesame dell'A.I.A., l'odierna ricorrente includeva anche un'apposita relazione volta a confermare il non assoggettamento dell'impianto alla c.d. normativa Seveso.

Nel frattempo, a seguito di richiesta avanzata nell'agosto 2019 da un consigliere comunale di Falconara Marittima, quale rappresentante di alcune liste civiche, il direttore generale dei VV.FF. delle Marche, nella sua qualità di presidente del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 105/2015, con nota prot. 14108 del 7 novembre 2019 istituiva un Gruppo

di Lavoro (G.d.L.), composto da cinque membri, al fine di sottoporre al *plenum* dello stesso C.T.R. una relazione sulla assoggettabilità o meno dello stabilimento Bufarini alla c.d. normativa Seveso.

Quindi, con nota prot. 18966 del 23 novembre 2019, il comandante provinciale dei VV.FF. di Ancona formulava alla ditta Bufarini una richiesta di chiarimenti in ordine a quanto riportato nella relazione dalla stessa allegata nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A.

In allegato a nota prot. 113/19 del 2 dicembre 2019, la ditta Bufarini produceva una relazione aggiornata, nell'ambito della quale forniva anche i chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Ancona.

Nei giorni 7 e 22 gennaio 2020, il G.d.L. designato dal presidente del C.T.R. effettuava delle visite presso lo stabilimento Bufarini, acquisendo ulteriori chiarimenti e documenti, mentre in data 28 gennaio 2020 convocava il consulente incaricato dalla ditta Bufarini al fine di porgli specifici quesiti, ai quali veniva fornita immediata risposta.

1.3. All'esito dell'istruttoria, il G.d.L., con verbale conclusivo del 18 febbraio 2020, riteneva che lo stabilimento della ricorrente non potesse essere escluso dal campo di applicazione della c.d. normativa Seveso, in quanto:

- non era stata “...rilevata in azienda l'esistenza di una procedura di controllo del rispetto dei limiti di soglia di cui al Decreto 105/2015, in termini di quantitativi stoccati e tipologia di pericolo assunta...” (il monitoraggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento era affidato ad un foglio di calcolo gestito internamente dall'azienda);
- nel corso degli accertamenti era emerso che la ditta aveva utilizzato, per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso, un serbatoio diverso rispetto a quelli indicati nella relazione;
- sempre nel corso degli accertamenti era emersa una diversa valutazione della categoria di pericolo da attribuire a taluni rifiuti (E1 anziché E2).

Le conclusioni del G.d.L. venivano recepite dal C.T.R., il quale, con determinazione assunta in data 28 maggio 2020 e trasmessa alla ditta Bufarini

in allegato a nota della Direzione Regionale dei VV.F. prot. 7376 del 12 giugno 2020, diffidava la stessa ditta a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 105/2015.

1.4. A fronte di tale diffida, la ditta Bufarini provvedeva a redigere una nuova procedura di controllo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, all'uopo formalizzando un'apposita istruzione operativa nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale ISO 14001.

In particolare, essendo *in itinere* il procedimento di riesame dell'A.I.A. ed essendo normativamente previsto dall'art. 29-*quater*, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 un coordinamento tra l'autorità competente ai fini A.I.A. e quella competente ai fini dell'applicazione della c.d. normativa Seveso, la ditta Bufarini, in allegato a nota prot. 64/20/g del 10 luglio 2020, trasmetteva alla Provincia di Ancona la nuova procedura operativa di controllo delle sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso, chiedendo alla stessa Provincia di convocare alla conferenza di servizi già fissata per il 28 luglio 2020 anche il rappresentante del C.T.R. Nella richiamata missiva la ditta Bufarini osservava in particolare che:

- la nuova procedura operativa aziendale tiene conto di tutti i rilievi formulati dal C.T.R. e consente non solo al gestore, ma anche agli organi di controllo, di poter verificare in maniera agevole, oggettiva e costante il non superamento della soglia inferiore prevista dalla colonna 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015. Pertanto, recependo tale prescrizione operativa all'interno del quadro prescrittivo dell'A.I.A., è possibile garantire che lo stabilimento Bufarini rispetti la soglia inferiore sia in termini di presenza "reale" di sostanze pericolose (cosa di cui nessuno ha mai dubitato), sia in termini di presenza "prevista", per tale dovendosi intendere quella che è imposta all'impianto da limiti materiali e/o legali;
- nell'ambito della diffida di cui all'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015 è possibile impartire al gestore le "necessarie misure" e, all'interno di queste,

ben può essere ricompresa non solo l'attivazione degli adempimenti di cui agli artt. 13 e ss. dello stesso decreto legislativo, ma anche l'adozione di una procedura oggettiva e verificabile volta a garantire il non superamento della soglia inferiore;

- il recepimento della procedura aziendale all'interno dell'A.I.A. potrebbe dunque consentire di superare il provvedimento di diffida prot. 7376 del 12 giugno 2020 del direttore regionale dei VV.FF. delle Marche;

- qualora si ritenesse invece che una prescrizione autorizzatoria non possa assumere rilevanza ai fini della determinazione del quantitativo previsto di sostanze pericolose all'interno dello stabilimento, si aprirebbe uno scenario nuovo che imporrebbe, di fatto, l'assoggettamento per la prima volta alla c.d. normativa Seveso di un gran numero di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi presenti nella Regione Marche e in tutto il territorio nazionale.

1.5. La proposta di coinvolgere nel procedimento di A.I.A. anche il C.T.R. veniva accolta dalla Provincia e, alla conferenza di servizi del 28 luglio 2020, il rappresentante dello stesso C.T.R. faceva presente che il nuovo documento prodotto dalla ditta Bufarini sarebbe stato esaminato nella seduta dell'11 agosto 2020. In tale seduta il C.T.R. incaricava il G.d.L. di valutare la documentazione integrativa prodotta dalla ditta e di redigere, entro 30 giorni, una dettagliata relazione, disponendo nel contempo una proroga del termine assegnato con la diffida del 28 maggio 2020.

Quindi, in allegato a nota della Direzione Regionale VV.FF. prot. 13126 dell'8 ottobre 2020, veniva trasmesso alla ditta Bufarini il verbale della riunione del C.T.R. del 7 ottobre 2020, con il quale si concedevano al G.d.L. ulteriori 30 giorni per la presentazione della relazione finale, stante “...*la recente pubblicazione...*”, da parte del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa Seveso di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015, della risposta ad un quesito rilevante ai fini della questione trattata. A conclusione della propria istruttoria, il C.T.R., con determinazione assunta in data 24 novembre 2020 e trasmessa all'odierna ricorrente in allegato a nota

della Direzione Regionale dei VV.FF. prot. 16096 del 26 novembre 2020, diffidava nuovamente la ditta Bufarini a presentare, entro 30 giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 105/2015, ovvero, in alternativa, a limitare fisicamente l'utilizzo di parte dei serbatoi in maniera da non superare i limiti di soglia previsti dal D.Lgs. n. 105/2015.

Tale nuovo provvedimento di diffida è così motivato:

- *“Il CTR Marche dopo aver rilevato quanto sopra e preso atto di quanto riportato nella relazione del G.d.L. che è allegata al presente verbale del quale ne diventa parte integrante, tenuto conto che il D.lgs.105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1; ritiene che le quantità da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità e della notifica dello stabilimento, sono le quantità massime detenute, che si intendono detenere o che sono previste, responsabilmente dichiarate dal gestore.*

Il CTR non ritiene pertanto conforme alla norma determinare l'assoggettabilità al decreto considerando esclusivamente i quantitativi di sostanze pericolose che sono presenti momento per momento nel suddetto stabilimento, anche nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema gestionale delle giacenze e controllo del non superamento delle soglie...”.

In altri termini, il C.T.R. Marche, adottando una linea interpretativa innovativa nel panorama nazionale, sostiene che la verifica in ordine al quantitativo di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento rifiuti non possa avere luogo per mezzo di una procedura operativa implementata dal gestore.

Siffatto indirizzo, come si evince dal verbale del G.d.L. del 5 novembre 2020 allegato alla diffida del C.T.R., troverebbe conforto in un non meglio specificato verbale dell'11a riunione del Coordinamento per l'uniforme

applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015, nel quale sarebbe stato preso in esame il Quesito n. 16/2018.

1.6. A fronte della nuova diffida del C.T.R. e del ristrettissimo termine assegnato (appena 30 giorni), essa ricorrente si attivava da subito per ottemperare ai vari adempimenti e, all'uopo, con missiva del 23 dicembre 2020, chiedeva al Comitato un'adeguata proroga, che veniva concessa con effetto fino al 14 marzo 2021 (provvedimento dell'8 gennaio 2021).

Pur essendosi tempestivamente attivata per adempiere alla diffida impartita, la ditta Bufarini ritiene necessario impugnarla in sede giurisdizionale, atteso che:

- in primo luogo, entrare nell'ambito di applicazione della c.d. normativa Seveso comporta adempimenti (*una tantum* e periodici) il cui esborso economico è tutt'altro che irrilevante. Al riguardo, la ditta Bufarini, con PEC del 3 dicembre 2020, per ragioni di parità di trattamento, ha espressamente richiesto al C.T.R. di avviare, per tutti gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi operanti nel territorio regionale, una verifica analoga a quella condotta nei riguardi di essa ricorrente, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- in secondo luogo, l'applicazione della c.d. normativa Seveso comporta inevitabilmente restrizioni in ordine alla capacità operativa dell'azienda nonché allo sviluppo e all'espansione della sua attività, se non addirittura potenziali problematiche in ordine alla sua attuale localizzazione;
- in terzo luogo, il principio di diritto affermato dal C.T.R. sarebbe destinato a produrre effetti imprevisi ed imprevedibili non solo per il settore del trattamento dei rifiuti, ma per l'intero apparato produttivo nazionale, tant'è che anche Confindustria nazionale ha immediatamente chiesto al Ministero dell'Ambiente di aprire un tavolo di confronto sull'argomento.

2. Questi i motivi di ricorso:

a) violazione dell'art. 3, let. n), del D.Lgs. n. 105/2015. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione della nota 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015.

Con questo primo articolato motivo la ditta ricorrente evidenzia quanto segue:

- ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 3, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 105/2015, la c.d. normativa Seveso si applica agli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità superiore alle soglie indicate nelle colonne 2 e 3 dell'allegato 1 allo stesso decreto legislativo. L'art. 3, let. n), del D.Lgs. n. 105/2015 stabilisce che per *“presenza di sostanze pericolose”* debba intendersi *“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1”*;
- pertanto, per stabilire se uno stabilimento è soggetto alla c.d. normativa Seveso, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi;
- se per il concetto di presenza *“reale”* non sussistono particolari problemi interpretativi (trattandosi del quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all'interno dello stabilimento), meno chiaro è il concetto di presenza *“prevista”*, in quanto non è specificato né da parte di chi e né come si debba effettuare una stima previsionale delle sostanze pericolose che possono essere presenti all'interno dello stabilimento. Certamente può affermarsi che sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 il gestore di un impianto che, in base ad informazioni note prima ancora dell'avvio dell'attività e/o dichiarate dallo stesso gestore nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative alla realizzazione o all'esercizio dello stabilimento medesimo, sia oggettivamente destinato a ricevere e a trattare sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015;

- il problema, invece, si pone in tutti i casi, statisticamente più frequenti nella prassi, in cui non sia possibile procedere ad un'esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi, non potendosi "prevedere" con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie previste nel citato allegato 1, è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l'onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. La garanzia del rispetto di tale onere è data dal sistema di responsabilità delineato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015, in base al quale, laddove la presenza "reale" di sostanze pericolose dovesse risultare superiore alle soglie, il gestore non solo sarà passibile di denuncia in sede penale (comma 1), ma dovrà essere diffidato ad adottare le misure prescritte dalla c.d. normativa Seveso (comma 8).

- un caso peculiare è rappresentato dagli impianti di trattamento di rifiuti, visto che ai fini della c.d. normativa Seveso per stabilire se una sostanza o una miscela debba essere considerata pericolosa si applica il Regolamento n. 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, noto anche come "Regolamento CLP", mentre la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi avviene invece in base alle regole tecniche di cui al Regolamento n. 1357/2014/UE. L'aspetto rilevante è che le caratteristiche di pericolo previste dal Regolamento CLP sono diverse da quelle del Regolamento n. 1357/2014/UE e i due sistemi di classificazione non sono sovrapponibili, se non in parte;

- ai fini della c.d. normativa Seveso, i rifiuti sono considerati come "miscele", secondo la definizione datane dall'art. 3, let. m), del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento n. 1357/2014/UE non costituisce necessariamente una miscela pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e dunque per capire se un rifiuto pericoloso è rilevante ai fini Seveso, lo stesso andrebbe classificato anche in base al

Regolamento CLP. Ove ciò non sia possibile, “...*possono essere utilizzate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione in base al trasporto o la classificazione secondo la legislazione europea sui rifiuti...*” (si veda la risposta al quesito 22 di cui al documento “Directive Directive 2012/18/EC (Seveso III) - Questions & Answers” pubblicato dalla Commissione Europea);

- da ciò discende che la presenza “prevista” di sostanze pericolose all’interno di uno stabilimento nel quale sono trattati rifiuti pericolosi non può essere automaticamente e semplicisticamente desunta dalla capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi prevista nell’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero nell’A.I.A.;
- nel caso di specie, nell’impugnato provvedimento di diffida, il C.T.R. Marche, dopo aver richiamato la definizione di “presenza di sostanze pericolose”, sostiene che “...*le quantità da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’assoggettabilità e della notifica dello stabilimento, sono le quantità massime detenute, che si intendono detenere o che sono previste, responsabilmente dichiarate dal gestore...*”, per cui il richiamo ad una dichiarazione responsabilmente effettuata dal gestore sembrerebbe confermare la tesi secondo cui, qualora l’attività produttiva non comporti l’ineluttabile superamento delle soglie dell’allegato 1, spetta al gestore l’onere di monitorare le quantità di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento, assumendosi la responsabilità di eventuali superamenti. E invece il C.T.R., dopo aver operato questa condivisibile premessa, in maniera contraddittoria conclude: “...*Il CTR non ritiene pertanto conforme alla norma determinare l’assoggettabilità al decreto considerando esclusivamente i quantitativi di sostanze pericolose che sono presenti momento per momento nel suddetto stabilimento, anche nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema gestionale delle giacenze e controllo del non superamento delle soglie*”. In altri termini, secondo il Comitato, poiché i serbatoi della ditta Bufarini possono stoccare fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi e poiché tali rifiuti pericolosi possono assumere la qualifica di miscele pericolose ai sensi del Regolamento CLP, lo stabilimento deve essere

necessariamente assoggettato alla c.d. normativa Seveso, non potendo assumere rilevanza il fatto che la ditta si sia dotata di una formale procedura di monitoraggio delle sostanze pericolose e che tale procedura sarà addirittura recepita nel quadro prescrittivo dell'A.I.A.;

- tale ragionamento è però inaccettabile, visto che non tutti i rifiuti pericolosi che l'impianto Bufarini può ricevere e stoccare sono rilevanti ai fini Seveso. Un rifiuto pericoloso rileva ai fini Seveso solo se, in base ai criteri indicati nel Regolamento CLP, può assumere una delle proprietà di pericolo indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015. L'equivalenza "rifiuto pericoloso = miscela pericolosa ai fini Seveso" integra una palese violazione di quanto stabilito nella nota 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015, a mente della quale l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai fini Seveso va fatta in base al Regolamento CLP e non al Regolamento 1357/2014/UE;

- per fare un esempio concreto, i rifiuti classificati come pericolosi in quanto "ecotossici" (caratteristica di pericolo HP14 prevista dal Regolamento 1357/2014/UE) non necessariamente sono "pericolosi per l'ambiente" ai fini Seveso (caratteristiche di pericolo E1 ed E2 previste dal Regolamento CLP e richiamate nell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15). Esistono, infatti, delle "frasi di rischio" per le quali un rifiuto pericoloso "ecotossico" è rilevante ai fini Seveso (frasi di rischio H400, H410 e H411) e delle "frasi di rischio" che, invece, pur rendendo il rifiuto pericoloso, sono irrilevanti ai fini Seveso (frasi di rischio H412 e H413);

- per poter discernere i rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso dai rifiuti pericolosi irrilevanti ai fini Seveso, la ditta Bufarini ha sviluppato, all'interno del proprio sistema di gestione ambientale, un'apposita istruzione operativa, chiedendo che la stessa sia recepita nel quadro prescrittivo dell'A.I.A. Questa istruzione prevede una verifica costante, documentata e controllabile del fatto che i rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso siano mantenuti entro le soglie quantitative del D.Lgs. n. 105/2015;

- ritenere che siffatte procedure non possano esimere l'impresa dall'essere assoggettata alla c.d. normativa Seveso avrebbe delle conseguenze paradossali, non solo per il settore dei rifiuti, ma, più in generale, per l'intera economia nazionale. Nell'ambito del settore dei rifiuti, infatti, la generalizzazione della posizione del C.T.R. Marche costringerebbe la quasi totalità degli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi ad essere assoggettati al D.Lgs. n. 105/2015, con conseguente paralisi del settore e gravissimo pregiudizio per l'effettiva tutela ambientale. Ma l'impatto sarebbe enorme in ogni comparto produttivo, in quanto qualsiasi impresa (industriale, artigianale, commerciale, di servizi) dovrebbe confrontarsi con l'astratta possibilità di detenere sostanze pericolose;

- da un punto di vista processuale, rileva altresì la circostanza che nel verbale del G.d.L. del 5 novembre 2020, si richiama un non meglio specificato verbale dell'11a riunione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015 nel quale sarebbe stato preso in esame un altrettanto indeterminato Quesito n. 16/2018. Essa ricorrente ha richiesto al C.T.R. l'ostensione di tali atti, ma, alla data di proposizione del ricorso, la richiesta non era stata ancora evasa (di talché la ditta Bufarini si era riservata di proporre motivi aggiunti una volta presa visione del Quesito n. 16/2018 e della relativa risposta del Coordinamento nazionale);

- in via subordinata, e per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di disporre di sufficienti elementi per dichiarare illegittimo l'operato del C.T.R. Marche, è opportuno che venga sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE la seguente questione interpretativa: *“se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all'art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i*

rifiuti come miscela ai sensi dell'art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE";

b) violazione degli artt. 3, let. g), 13, comma 1, let. b), 15, comma 6, let. c), e 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015.

Con questo secondo motivo la ricorrente contesta il termine che il C.T.R. le ha assegnato per procedere all'invio della notifica di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015 e del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso decreto, evidenziando che:

- il Comitato ha ritenuto applicabile l'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015 e, nella logica sanzionatoria di tale disposizione, ha impartito all'odierna ricorrente un termine per adempiere di appena 30 giorni, successivamente prorogato di ulteriori soli 60 giorni;

- tuttavia, nella specie non trovava applicazione l'art. 28, comma 8, visto che l'assoggettamento dell'impianto Bufarini alla c.d. normativa Seveso non discende dall'introduzione di una modifica occulta dello stabilimento e/o dell'attività in esso svolta, bensì è diretta conseguenza della nuova interpretazione normativa adottata dallo stesso C.T.R.;

- pertanto, i termini entro i quali l'odierna ricorrente dovrebbe adempiere ai predetti incombeni non sono quelli previsti, in chiave sanzionatoria, dall'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015, bensì quelli previsti dall'art. 13, comma 1, let. b) e dall'art. 15, comma 6, let. c), rispettivamente per l'invio della notifica e del rapporto di sicurezza da parte di "altri impianti" ai quali si applica la direttiva 2012/18/UE (ossia un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento - per la notifica - e due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento - per il rapporto di sicurezza). Infatti lo stabilimento della ditta Bufarini, non essendo mai stato sottoposto alla c.d. normativa Seveso e non

avendo introdotto in epoca recente modifiche comportanti una maggior presenza di sostanze pericolose, rientra certamente nella definizione di “altro stabilimento” e, come tale, ammesso e non concesso che debba essere assoggettato alla normativa in questione, ha diritto di beneficiare della tempistica indicata dagli artt. 13 e 15 per la presentazione della notifica e del rapporto di sicurezza;

- la conferma della correttezza di tale interpretazione è data peraltro dalla risposta che il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale ha fornito al quesito n. 21/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente in data 11 dicembre 2020. Il quesito riguardava il caso di uno stabilimento, mai ritenuto soggetto al D.Lgs. n. 105/2015, il cui gestore, a seguito dell'applicazione di un protocollo sperimentale, aveva accertato che una determinata sostanza dovesse essere classificata come pericolosa per l'ambiente, con conseguente superamento delle soglie di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 105. Veniva dunque chiesto al Coordinamento entro quale tempistica il gestore dovesse procedere alla notifica di cui all'art. 13 del decreto. Il Coordinamento ha risolto la questione chiarendo quanto segue: *“Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all'applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l'allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa”*.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (il quale in corso di causa ha assunto la denominazione di Ministero per la Transizione Ecologica) e il Comitato Tecnico Regionale delle Marche, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In data 12 febbraio 2021 la ditta Bufarini ha depositato un atto di motivi aggiunti, con cui è stata proposta un'istanza di accesso agli atti in corso di causa, finalizzata ad acquisire dal C.T.R. o dalla Direzione Regionale dei VV.FF. copia del Quesito n. 16/2018 proposto al Coordinamento Nazionale ex art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015 e del verbale dell'11a riunione del Coordinamento (in cui è stato esaminato il predetto quesito), visto che la Direzione Regionale, con nota del 12 febbraio 2021, aveva negato l'accesso sul presupposto che gli atti summenzionati non sono da essa detenuti.

5. Con ordinanza n. 57/2021 il Tribunale ha:

- disposto l'acquisizione degli atti di cui alla suddetta istanza di accesso (ritenendoli comunque necessari ai fini della decisione);
- accolto la domanda cautelare in ragione della sussistenza del *periculum in mora* (rinviando alla sede del merito la compiuta delibazione delle censure sollevate in ricorso);
- fissato per il 9 giugno 2021 l'udienza di trattazione del merito.

L'istruttoria è stata eseguita in data 16 aprile 2021.

Con la memoria depositata in data 10 maggio 2021 la ditta ricorrente ha commentato gli esiti dell'istruttoria, evidenziando che l'avvenuto deposito in giudizio degli atti di cui all'istanza di accesso in corso di causa fa venire meno l'interesse all'accoglimento dei motivi aggiunti, mentre il contenuto dei documenti medesimi rafforza le tesi espone nel ricorso introduttivo (in subordine, la ricorrente ribadisce l'opportunità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa già esposta in ricorso).

DIRITTO

6. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità dei motivi aggiunti, in quanto, come del resto riconosce la stessa ricorrente nella memoria depositata

il 10 maggio 2021, l'avvenuto deposito in giudizio degli atti di cui all'istanza di accesso in corso di causa, proposta dalla ditta Bufarini con gli stessi motivi aggiunti, determina il venir meno dell'interesse a coltivare la domanda.

7. Passando al merito del ricorso introduttivo, va in premessa osservato che:

- non è del tutto vero che in ambito regionale solo l'impianto di proprietà della ricorrente è stato oggetto dell'attenzione del C.T.R. relativamente all'applicazione della normativa Seveso. Infatti all'odierna udienza pubblica è stato trattenuto in decisione anche l'analogo e coevo ricorso n. 77/2021 R.G., proposto dal gestore di altro impianto pure esso in precedenza non soggetto alla normativa *de qua* e che è stato invece di recente ritenuto dal C.T.R. soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015. Né è dato sapere se, tanto in ambito regionale quanto in ambito nazionale, i vari C.T.R. abbiano in corso procedimenti analoghi a quello culminato nell'adozione delle diffide impugnate nel presente giudizio;

- ma, in ogni caso (e fatta salva la possibilità per le imprese del settore di chiedere - ed eventualmente ottenere dal Parlamento - una modifica normativa specifica che li escluda dagli obblighi della normativa Seveso o che introduca quantomeno una disposizione del tipo di quella invocata dalla odierna ricorrente), se anche rispondesse al vero che nell'intera Regione solo l'impianto di Bufarini S.r.l. è assoggettato alla normativa Seveso ciò non renderebbe *ex se* illegittimi gli atti impugnati, dovendosi invece verificare unicamente se l'impianto rientra o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015. Se poi risultasse che altri impianti, pur teoricamente soggetti agli obblighi della normativa Seveso, di fatto non lo sono, questo implicherebbe al limite una responsabilità di tipo omissivo in capo agli enti pubblici competenti, ma non assolverebbe la ricorrente dall'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni del C.T.R. (il quale C.T.R., peraltro, non avrebbe alcun interesse ad alterare la competizione fra gli operatori economici del settore, penalizzando ingiustamente solo alcuni di essi).

8. Venendo dunque *in medias res*, il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente quali sono, con riguardo ai possibili riflessi sulla presente controversia, gli approdi più rilevanti a cui è di recente pervenuto il Coordinamento Nazionale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 105/2015.

Questa disamina, lo si anticipa, fornirà elementi decisivi ai fini del rigetto del ricorso.

8.1. Con il parere reso in data 11 dicembre 2020 sul quesito n. 21/2020, il Coordinamento ha ritenuto che, nel caso in cui un impianto diventi soggetto alla c.d. normativa Seveso per una ragione diversa da quelle di cui all'art. 3, let. e), del D.Lgs. n. 105/2015, il termine per l'assolvimento degli obblighi di notifica *ex art.* 13 del D.Lgs. n. 105/2015 sia quello indicato al comma 1, let. b), dello stesso art. 13.

8.2. Con il parere adottato nella seduta del 17 dicembre 2020 sul quesito n. 16/2018, il Coordinamento ha invece ritenuto possibile che, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità di un impianto come “stabilimento di soglia inferiore”, venga utilizzato un adeguato sistema gestionale che consenta di accertare momento per momento i quantitativi di sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Ora, come è facile osservare, nessuno dei due arresti del Coordinamento appare funzionale alle tesi della ricorrente.

8.3. Infatti, nella vicenda di cui al parere dell'11 dicembre 2020 è accaduto che l'ingresso dell'impianto nell'alveo della normativa Seveso è dipeso dal fatto che il gestore dello stesso ha introdotto un protocollo sperimentale dalla cui applicazione è disceso che una delle sostanze prodotte è stata classificata pericolosa per l'ambiente, con conseguente superamento delle soglie di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015. E' evidente che questo caso non è assimilabile a quello della ditta Bufarini, tanto con riguardo all'*an* (visto che è la stessa ricorrente a sottolineare a più riprese che la sua attività aziendale non ha mai subito modifiche rilevanti ai fini della normativa Seveso) tanto con riguardo al *quando* (visto che nella vicenda di cui si è occupato il

Coordinamento l'impianto interessato era correttamente qualificabile come "altro stabilimento" a partire da una ben determinata data e dunque nei confronti di quel gestore gli obblighi di notifica dovevano essere assolti nel termine "lungo" di cui all'art. 13, comma 1, let. b), del D.Lgs. n. 105/2015). Al contrario, nel caso della ricorrente, proprio perché, per sua stessa ammissione, non vi è una data dalla quale l'impianto ha subito modifiche rilevanti, gli obblighi *de quibus* decorrevano dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2015. Trova dunque applicazione il termine di 60 giorni previsto sia dall'art. 13, comma 1, let. a), sia dall'art. 28, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015.

Ciò determina il rigetto del secondo motivo di ricorso.

Naturalmente, poiché è presumibile che la ditta ricorrente (anche alla luce dell'accoglimento della domanda cautelare) abbia interrotto o sospeso l'attività di adeguamento alla impugnata diffida durante il periodo necessario per la definizione del presente giudizio, il C.T.R. terrà conto di ciò ai fini della fissazione di un nuovo termine finale.

8.4. Venendo invece al già citato Quesito n. 16/2018, la risposta formulata dal Coordinamento potrebbe ad una prima sommaria lettura risultare favorevole alle tesi della ricorrente, ma in realtà così non è.

E' utile partire dal contenuto del quesito n. 16/2018, il quale era così formulato *"Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di "soglia inferiore", è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D.lgs. 105/2015?"*.

La risposta approvata dal Coordinamento è la seguente *"Il D.lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi,*

comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1.

In conformità all'articolo 3 e all'articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell'Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell'ambito della notifica, al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.

E' possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica?'

Peraltro, come ha correttamente rilevato il Ministero per la Transizione Ecologica nella relazione depositata unitamente ai documenti richiesti dal T.A.R., nella seduta del Coordinamento è stato ribadito il principio per cui è da ritenere esclusa una valutazione momento per momento di assoggettabilità di un impianto alla c.d. normativa Seveso, e pertanto la risposta al quesito va pur sempre letta alla luce di tale premessa.

Esiste poi una differenza sostanziale rispetto alla situazione della ditta Bufarini che, a giudizio del Collegio, rende non assimilabili le due vicende. Infatti nel caso trattato dal Coordinamento l'impianto era già soggetto pacificamente agli obblighi Seveso, mentre il problema era rappresentato solo dalla classificazione dell'impianto come di soglia inferiore oppure di soglia superiore. Poiché la ricorrente ritiene di non dover essere in ogni caso assoggettata alla normativa Seveso, ne consegue che nei suoi riguardi il parere - la cui portata non può essere estesa arbitrariamente per analogia dall'interprete, viste anche le rilevanti conseguenze che ciò determinerebbe sull'intero sistema - è irrilevante.

Fra l'altro non è nemmeno dato sapere quale è il contenuto degli atti abilitativi in forza dei quali gli impianti di proprietà dei gestori che avevano formulato il quesito n. 16/2018 sono autorizzati ad operare, per cui non è escluso che l'assoggettabilità alla normativa Seveso dipenda dai quantitativi massimi teorici di sostanze pericolose che i suddetti gestori, in base all'A.I.A., possono detenere nei rispettivi impianti.

E, in questo senso, va evidenziato che nel verbale del 24 novembre 2020 il C.T.R. ha comunque evidenziato che la ditta Bufarini potrebbe legittimamente sottrarsi all'applicazione della normativa Seveso riducendo fisicamente la capacità di stoccaggio.

9. Ad ogni buon conto, e con questo si passa a trattare della normativa di riferimento, il Tribunale non ritiene che, in assenza di regole certe ed uniformi (le quali andranno probabilmente concordate con l'Unione Europea, anche per evitare possibili procedure di infrazione), il meccanismo ipotizzato dalla società ricorrente sia compatibile con la direttiva 2012/18/UE.

9.1. Va infatti osservato che:

- l'art. 3, n. 12, della direttiva così definisce la nozione di *“presenza di sostanze pericolose”*: *“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato P”*;
- per comprendere meglio la *ratio* della disposizione, è utile raffrontarla con quanto prevedeva l'omologo art. 3, n. 4), della previgente direttiva 96/82/CE, secondo cui per *“sostanze pericolose”* si intende *“le sostanze, miscele o preparazioni elencate nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente”*;
- come si può vedere, la norma previgente parlava unicamente di materie prime, prodotti, etc., *“...presenti...”* nell'impianto, aggiungendo comunque che

bisognava considerare anche le sostanze pericolose che si possono verosimilmente produrre in caso di incidente (ad esempio le miscele gassose derivanti dalla combustione di materiali infiammabili). La direttiva attualmente in vigore, in un'ottica di rafforzamento della prevenzione, ha incisivamente modificato la definizione, parlando di “...*presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento...*” (e confermando comunque che nel conteggio vanno considerate anche le sostanze pericolose che si possono sprigionare a seguito di eventi straordinari, non necessariamente qualificabili come incidenti rilevanti, ma anche come semplice perdita di controllo dei processi produttivi). Va aggiunto che il concetto è ribadito anche dall'allegato I, nota n. 3, alla direttiva, laddove si dice che “*Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento*”. Ed è presumibilmente questa la ragione per cui nel vigore della previgente direttiva (e della normativa nazionale di recepimento) gli impianti analoghi a quello gestito dalla ricorrente erano abilitati a verificare l'assoggettabilità alla c.d. normativa Seveso sulla base dei soli quantitativi di sostanze pericolose “effettivamente presenti” negli impianti medesimi.

9.2. Ora, come del resto riconosce la stessa ricorrente, non esiste una definizione normativa di presenza “...*prevista...*” (mentre per “presenza reale” si intende l'accertata presenza nell'impianto, in un dato momento, di sostanze pericolose in quantità superiori alla soglia inferiore di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva n. 18 del 2012, il che, come si dirà *infra*, è rilevante nella specie), per cui a questo riguardo non può che farsi riferimento all'unico provvedimento che attesta ufficialmente la capacità dell'impianto, ossia l'A.I.A. o un analogo provvedimento autorizzativo.

E' infatti l'autorizzazione integrata ambientale (o, comunque, l'analogo provvedimento che abilita il gestore ad esercire l'impianto, ad esempio l'autorizzazione *ex art.* 208 del T.U. n. 152/2006) a stabilire i quantitativi massimi di sostanze, prodotti, etc., che lo stabilimento è abilitato a ricevere e

trattare nell'unità di tempo presa a riferimento (di solito si tratta del quantitativo massimo giornaliero), visto che tale dato influisce in maniera determinante anche sui limiti di emissione che l'impianto è tenuto a rispettare (limiti che vengono anch'essi fissati con l'A.I.A.).

Peraltro, se tali premesse sono corrette, non si comprende l'utilità per il gestore di introdurre una procedura interna finalizzata a fare in modo che nell'impianto non si attinga mai la soglia inferiore rilevanti ai fini della normativa Seveso, soprattutto se si comparano gli effetti di una tale misura con quelli che si avrebbero a seguito della riduzione "fisica" della capacità ricettiva (ossia la soluzione ritenuta praticabile dal C.T.R.).

Infatti, disporre di un impianto dotato di una certa capacità ricettiva e doverlo comunque sottoutilizzare costantemente per non entrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, produce alla fin fine lo stesso risultato del confinamento "fisico", ossia la permanente riduzione della capacità dell'impianto.

In ogni caso, in nessun punto della direttiva 2012/18/UE vi è un qualsivoglia accenno alla possibilità che la individuazione dei quantitativi "previsti" di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore, sia pure attraverso procedure informatizzate, per cui, come si è già detto, in assenza di regole certe ed uniformi (che possono essere introdotte solo dal legislatore, comunitario o nazionale), allo stato attuale il principio di precauzione osta ad una tale fuga in avanti che, fra l'altro, avrebbe origine solo pretoria.

9.3. Fra l'altro, e con specifico riguardo al caso della ditta Bufarini, rileva comunque la nozione di presenza "reale" di sostanze pericolose, visto che in occasione della visita ispettiva condotta dal Gruppo di Lavoro nominato dal C.T.R. è stato riscontrato che (si veda il verbale del n. 6 del 28 gennaio 2020 - doc. allegato n. 7 al ricorso):

- a differenza di quanto dichiarato dalla ditta nella relazione di assoggettabilità alla c.d. normativa Seveso, anche nel serbatoio S15 erano contenute sostanze con frasi di rischio almeno H411;

- sempre nella relazione di assoggettabilità al D.Lgs. n. 105/2015, la ditta aveva considerato quale categoria maggiormente restrittiva la E2 con frasi di rischio H411, mentre dalle analisi eseguite in sede di sopralluogo è emersa la presenza di sostanza con frasi di rischio H410;
- dalla documentazione relativa al procedimento di aggiornamento dell'A.I.A., emerge che la ditta ha la possibilità tecnica di impiegare i serbatoi per stoccare anche sostanze pericolose diverse da quelle considerate nella relazione di verifica;
- l'azienda non dispone di una procedura gestionale idonea a consentire in ogni momento che i quantitativi di sostanze pericolose presenti non superi la soglia inferiore di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015.

E' vero che il consulente della ditta Bufarini, presente alla riunione, ha fornito alcuni chiarimenti su tali aspetti, ma, come emerge dal successivo verbale del 18 febbraio 2020 (doc. allegato n. 8 al ricorso), non tutte le criticità risultavano superate. E, come risulta dal verbale del G.d.L. dell'11 agosto 2020, le criticità non risultavano superate nemmeno dopo che la ditta ha elaborato una procedura operativa nell'ambito del proprio sistema gestionale ambientale.

E' chiaro dunque che, anche a voler sposare un approccio sostanziale e non meramente teorico, al momento dei sopralluoghi ispettivi eseguiti dal G.d.L. sussistevano le condizioni per l'assoggettabilità dell'impianto alla c.d. normativa Seveso.

9.4. Né può essere enfatizzata più di tanto la richiesta che la ditta Bufarini, nell'ambito del procedimento di aggiornamento dell'A.I.A., ha rivolto alla Provincia di Ancona e alle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di inserire fra le prescrizioni dell'autorizzazione integrata anche quella relativa all'introduzione di una procedura interna finalizzata a consentire la verifica "momento per momento" dei quantitativi di sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Questo per due diversi motivi:

- da un lato, perché, se è certamente vero che le pertinenti norme del D.Lgs. n. 152/2006 prevedono un coordinamento fra l'autorità competente a svolgere il procedimento di rilascio/rinnovo/modifica dell'A.I.A. e l'autorità competente in materia di applicazione della c.d. normativa Seveso, è altrettanto vero che quest'ultima potrebbe rilasciare un parere favorevole rispetto all'istanza della ditta Bufarini solo se tale parere è conforme alla legge;

- dall'altro lato, e con specifico riguardo al versante processuale, perché il Tribunale, in base al disposto dell'art. 34, comma 2, c.p.a., non può pronunciarsi rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati.

9.5. Prima di esaminare l'istanza di rinvio pregiudiziale proposta in via subordinata dalla ricorrente, appare però indispensabile evidenziare un altro profilo, che ha valenza anche processuale.

La ditta Bufarini, in effetti, alle pagg. 10 e ss. del ricorso ha avviato un discorso relativo alla differenza sostanziale che intercorre fra la definizione di "sostanze pericolose" di cui alla direttiva 2012/18/UE e la nozione di "rifiuti pericolosi" rilevante invece ai fini della normativa sulla gestione dei rifiuti, evidenziando che:

- la prima fa riferimento al c.d. Regolamento CLP (n. 1272/2008), mentre la seconda fa riferimento al Regolamento n. 1257/2014/UE;

- non è detto che una sostanza qualificata come rifiuto pericoloso ai sensi del Reg. n. 1257/2014 lo sia anche fini dell'applicazione della c.d. direttiva Seveso.

Il Tribunale riconosce la correttezza di tali premesse, ma dal punto di vista processuale rileva il fatto che il ragionamento della ricorrente non è stato sviluppato con riguardo alla specifica situazione dell'impianto di Falconara Marittima, di talché non è possibile desumere se il discorso è foriero di implicazioni pratiche oppure se si tratta di un argomento meramente rafforzativo della tesi di fondo su cui poggia il ricorso (ossia il fatto che lo stabilimento *de quo* è attivo da quasi mezzo secolo e non ha mai dato adito ad alcuna problematica rilevante ai fini della normativa Seveso).

Fra l'altro, come si è detto al precedente § 9.3., in sede di sopralluogo eseguito dal G.d.L. presso l'impianto Bufarini è emerso che nello stesso sono trattate sostanze con frasi di rischio H410 e categoria di rischio E1 in quantitativi previsti tali da integrare la soglia inferiore di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015.

9.6. Tornando quindi all'istanza di rinvio pregiudiziale, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per investire la Corte di Giustizia UE della questione, atteso che:

- come si è ampiamente evidenziato *supra*, le pertinenti disposizioni della direttiva 2012/18/UE presentano una formulazione chiara ed univoca, *ergo* non sussiste alcuna questione interpretativa che richieda l'autorevole avallo della Corte;

- in ogni caso, non esiste al momento attuale una prassi nazionale consolidata di cui occorre verificare la compatibilità con la direttiva. La prassi a cui si richiama la ricorrente, infatti, non esiste (perché non si è a conoscenza di provvedimenti autorizzativi rilasciati, a seguito del parere del Coordinamento Nazionale, in favore di gestori in precedenza non soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 e che ne siano stati formalmente esentati in ragione dell'implementazione di procedure interne finalizzate ad evitare l'ingresso nei rispettivi impianti di sostanze pericolose in quantitativi tali da integrare la soglia inferiore) e comunque non sarebbe consolidata;

- l'esigenza del rinvio pregiudiziale insorgerebbe solo nel momento in cui un soggetto terzo impugnasse un provvedimento autorizzativo che, in base al parere del Coordinamento Nazionale, abbia esonerato un gestore dagli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015.

10. Per tutto quanto precede, il ricorso introduttivo va respinto, mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.

Le spese del giudizio si possono compensare, attesa la novità e la complessità delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00490/2022REG.PROV.COLL.
N. 08092/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2021, proposto dalla società Eredi Raimondo Bufarini S.r.l. – Servizi Ambientali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti, n. 19;

contro

il Ministero dell'interno, il Ministero della transizione ecologica, il Comitato tecnico regionale delle Marche e il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 105/2015, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la Regione Marche e la signora Loris Calcina, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 498 del 23 giugno 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e l'appello incidentale del Ministero dell'interno, del Ministero della transizione ecologica, del Comitato tecnico regionale delle Marche e del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 105/2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dall'avvocato Leonardo Filippucci e dall'avvocato dello Stato Emanuele Feola;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

OGGETTO DEL GIUDIZIO.

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di diffida - adottato dal Comitato tecnico regionale (C.T.R.) delle Marche nella seduta del 24 novembre 2020, e trasmesso in allegato alla nota prot. n. 16096 del 26 novembre 2020 a firma del direttore regionale dei Vigili del fuoco (VV.F.) delle Marche - nei confronti della società Eredi Raimondo Bufarini s.r.l. - Servizi ambientali (in prosieguo ditta Bufarini), che gestisce in Falconara Marittima, Contrada Saline, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, in virtù di autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona, più volte aggiornata.

In particolare, con il citato provvedimento, la società è stata diffidata a presentare, entro sessanta giorni dal recepimento del verbale, la notifica prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 105 del 2015 e il rapporto di sicurezza di cui

all'art. 15 dello stesso d.lgs., ovvero, in alternativa, a limitare fisicamente l'utilizzo di parte dei serbatoi in maniera da non superare i limiti di soglia previsti dal d.lgs. n. 105/2015. Secondo il C.T.R. *“le quantità da prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità e della notifica dello stabilimento, sono le quantità massime detenute, che si intendono detenere o che sono previste, responsabilmente dichiarate dal gestore”*, pertanto non ritenendosi *“conforme alla norma determinare l'assoggettabilità al decreto considerando esclusivamente i quantitativi di sostanze pericolose che sono presenti momento per momento nel suddetto stabilimento, anche nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema gestionale delle giacenze e controllo del non superamento delle soglie”*.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

2. Con il ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per le Marche (r.g. n. 57/2021), affidato a due autonomi motivi, la ditta Bufarini ha impugnato tale provvedimento, unitamente ai seguenti atti: proroga adottata dal Comitato tecnico regionale delle Marche nella seduta dell'8 gennaio 2021, verbale del gruppo di lavoro del 5 novembre 2020, verbale dell'undicesima riunione del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale, determinazione assunta dal Comitato tecnico regionale delle Marche nella seduta del 28 maggio 2020 e verbale del gruppo di lavoro del 18 febbraio 2020.

2.1. Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato nel giudizio di cui al r.g. n. 57/2021 in data 12 febbraio 2021, la società Bufarini ha chiesto l'esibizione, da parte del C.T.R. o della direzione regionale dei VV.F., di copia del *“Quesito n.16/2018 del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015”* nonché del *“Verbale dell'undicesima riunione del Coordinamento Nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs. 105/2015 – approvazione quesito n.16/2019 e le osservazioni successive dei componenti del coordinamento”*; tanto in ragione del diniego all'istanza di accesso presentata dalla stessa in data 18 gennaio 2021, opposto, con nota prot. n. 2618 del 12 febbraio 2021, da parte del direttore regionale dei VV.F.

3. Il T.a.r. per le Marche, con la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021:

i) ha dichiarato improcedibile l'atto di motivi aggiunti, alla luce del deposito nel corso del giudizio dei richiesti documenti (in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 57 del 2021) e della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse;

ii) ha respinto tutti i motivi di ricorso, in quanto:

ii.i) ha considerato che per la soluzione del caso in esame non risultano funzionali i pareri del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (Coordinamento nazionale) – resi sul quesito n. 21/2020 e sul quesito n. 16/2018 - poiché aventi ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella riguardante la società Bufarini;

ii.ii) ha escluso che, in assenza di regole certe ed uniformi, il meccanismo ipotizzato dalla società ricorrente sia compatibile con la direttiva 2012/18/UE e ha considerato che, non esistendo una definizione normativa di presenza di sostanze pericolose “*prevista*”, è ragionevole fare riferimento a tali fini all'unico provvedimento che attesta ufficialmente la capacità dell'impianto, ossia l'A.I.A. o un analogo provvedimento autorizzativo;

ii.iii) ad ogni modo ha ritenuto che, nel caso in esame, rilevi la sola nozione di presenza “reale” di sostanze pericolose, alla luce di quanto riscontrato dal gruppo di lavoro nominato dal C.T.R. in occasione della visita ispettiva condotta;

iii) ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a tal fine rilevando la sufficiente chiarezza delle disposizioni della direttiva 2012/18/UE, l'assenza di una prassi nazionale consolidata contraria all'applicazione delle modalità proposte dalla ricorrente e la non attualità dell'esigenza del rinvio della questione prospettata;

iv) ha compensato le spese di lite.

IL GIUDIZIO DI APPELLO.

4. La società originaria ricorrente ha proposto appello (corredato da istanza cautelare), per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente

accoglimento integrale del ricorso originario, sollevando un unico complesso motivo (da pagina 11 a pagina 32 dell'atto di appello), rubricato "*Violazione dell'art. 3, lett. n), del d.lgs. 105/2015. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della motivazione. Violazione della nota 1 dell'allegato 1 al d.lgs. 105/2015*".

L'appellante, inoltre, per il caso di rigetto del gravame, ribadendo la domanda già avanzata in primo grado, ha chiesto di sollevare la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: "*se la definizione di "presenza di sostanze pericolose" di cui all'art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE*".

4.1. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell'interno, il Comitato tecnico regionale delle Marche, il Ministero della transizione ecologica e il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 105/2015, i quali, oltre ad opporsi all'appello, hanno contestualmente proposto appello incidentale, onde sottoporre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della transizione ecologica.

5. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2021, su richiesta di parte ricorrente, è stato differito l'esame dell'istanza cautelare all'udienza pubblica del 21 dicembre 2021.

5.1. La società appellante ha prodotto memorie e documenti rispettivamente in data 21 settembre, 11 ottobre e 19 novembre 2021.

6. Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2021 - nel corso della quale nessuna delle parti ha insistito per l'esame dell'istanza cautelare - la causa è stata

trattenuta in decisione dal Collegio.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

7. Preliminarmente, il Collegio:

a) considerato che a seguito dell'appello è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica della decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 104 c.p.a., prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (*cf. ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020);

b) ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (attualmente Ministero della transizione ecologica), non essendo stati impugnati provvedimenti emanati dal medesimo Dicastero o comunque non essendo state formulate censure avverso i verbali del Coordinamento nazionale.

8. Passando all'esame del merito del ricorso, ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio in fatto si precisa quanto segue:

i) la società Bufarini gestisce in Falconara Marittima, Contrada Saline, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, in virtù dell'autorizzazione integrata ambientale n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona (più volte aggiornata), che consente di stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e di trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti;

ii) con nota prot. 14108 del 7 novembre 2019, il direttore generale dei VV.F. delle Marche, nella sua qualità di presidente del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 105/2015, istituiva un gruppo di lavoro (g.d.l.), al fine di redigere una relazione sulla assoggettabilità o meno dello stabilimento Bufarini alla c.d. normativa Seveso;

iii) all'esito dell'istruttoria, il g.d.l., con verbale conclusivo del 18 febbraio 2020, riteneva che lo stabilimento della ricorrente non potesse essere escluso dal campo di applicazione della c.d. normativa Seveso, in quanto:

- non era stata “...rilevata in azienda l'esistenza di una procedura di controllo del rispetto dei limiti di soglia di cui al Decreto 105/2015, in termini di quantitativi stoccati e tipologia di pericolo assunta...”;

- nel corso degli accertamenti era emerso che la ditta aveva utilizzato, per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi rilevanti ai fini Seveso, un serbatoio diverso rispetto a quelli indicati nella relazione;

- sempre nel corso degli accertamenti era emersa una diversa valutazione della categoria di pericolo da attribuire a taluni rifiuti (E1 anziché E2);

iv) con determinazione del 28 maggio 2020 (trasmessa alla ditta Bufarini in allegato alla nota della direzione regionale dei VV.F. prot. n. 7376 del 12 giugno 2020), il C.T.R., recependo le conclusioni del g.d.l., diffidava la stessa società a presentare, entro sessanta (60) giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 105/2015;

v) a fronte di una nuova procedura di controllo delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento redatta dalla società, il C.T.R., con determinazione assunta in data 24 novembre 2020 e trasmessa all'odierna ricorrente in allegato alla nota della direzione regionale dei VV.F. prot. n. 16096 del 26 novembre 2020, diffidava nuovamente la società Bufarini a presentare, entro trenta (30) giorni, la notifica prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 105/2015 e il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 105/2015, ovvero, in alternativa, a limitare fisicamente l'utilizzo di parte dei serbatoi in maniera da non superare i limiti di soglia previsti dal d.lgs. n. 105/2015.

9. Ciò posto, il Collegio osserva che, con il ricorso introduttivo, la società Eredi Raimondo Bufarini articolava i seguenti due autonomi motivi:

a) “*Violazione dell'art. 3, lett. n), del d.lgs. 105/2015; eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità della motivazione; violazione della nota 1 dell'allegato 1 al*

d.lgs. 105/2015”: la società ha contestato l’assunto del C.T.R. Marche secondo cui il gestore di un impianto di trattamento rifiuti non potrebbe dimostrare, tramite un sistema gestionale, che la presenza di sostanze pericolose nel proprio stabilimento non oltrepassi mai la soglia inferiore.

In particolare, al fine di interpretare il concetto di presenza “prevista” di cui all’art. 3, lett. n), del d.lgs. n. 105/2015, soprattutto nei casi in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento, sarebbe ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. Ciò varrebbe *a fortiori* per gli impianti di trattamento di rifiuti, in relazione ai quali, considerata la mancata coincidenza tra la nozione di sostanza o miscela pericolosa ai sensi del Regolamento n. 1272/2008/CE (relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, noto anche come “Regolamento CLP”), da applicare ai fini della c.d. normativa Seveso, e la nozione di rifiuto pericoloso secondo le regole tecniche di cui al Regolamento n. 1357/2014/UE, la presenza “prevista” di sostanze pericolose all’interno di uno stabilimento nel quale sono trattati rifiuti pericolosi non può essere automaticamente e semplicisticamente desunta dalla capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi prevista nell’autorizzazione di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 ovvero nell’A.I.A.

La società ha altresì sostenuto che la conferma della propria tesi interpretativa si potrebbe trarre anche dal sopraggiunto parere del 17 dicembre 2020 reso dal Coordinamento nazionale sul quesito n. 16/2018, potendo essere utilizzato un sistema gestionale sia che si tratti di rispettare la soglia inferiore, sia che si tratti di rispettare la soglia superiore, dovendo per entrambi i casi prendere in considerazione un concetto univoco di “presenza di sostanze pericolose”.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la summenzionata questione interpretativa (*sub* § 4).

b) “*Violazione degli articoli 3, lett. g), 13, comma 1, lett. b), 15, comma 6, lett. c), e 28, comma 8, del d.lgs. 105/2015*”: la società ha censurato l'esiguità del termine di trenta giorni assegnato dal C.T.R. per la presentazione della notifica prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 105/2015 e del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 105/2015.

In particolare, nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015, in quanto l'assoggettamento dell'impianto alla c.d. normativa Seveso sarebbe diretta conseguenza della nuova interpretazione normativa adottata dal C.T.R., dovendo pertanto trovare applicazione i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lett. b) e dall'art. 15, comma 6, lett. c), rispettivamente per l'invio della notifica e del rapporto di sicurezza da parte di “altri impianti” ai quali si applica la direttiva 2012/18/UE (ossia un anno - per la notifica - e due anni - per il rapporto di sicurezza - dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE). La conferma di tale interpretazione deriverebbe peraltro dal parere reso dal Coordinamento nazionale in ordine al quesito n. 21/2020, riguardante un caso analogo al presente.

10. In particolare, la soluzione del primo dei motivi di ricorso dipende dall'esame delle seguenti questioni:

i) se la risposta al quesito n. 16 del 2018 fornita dal Coordinamento nazionale - secondo cui il controllo del superamento della soglia di sostanze pericolose all'interno di uno stabilimento può essere svolto autonomamente dal gestore stesso - possa essere estesa anche all'ipotesi che ha coinvolto la società ricorrente;

ii) quale sia il concetto di “presenza di sostanze pericolose” ai fini della applicabilità o meno della disciplina Seveso ovvero se rilevino solo i quantitativi di sostanze pericolose “effettivamente” presenti nell'impianto

oppure possano essere considerati, per determinare i quantitativi “previsti”, i quantitativi massimi assentiti mediante l’autorizzazione integrata ambientale.

11. In termini generali, il Collegio osserva che, ai fini dell’assoggettabilità di un impianto di trattamento di rifiuti alla c.d. normativa Seveso (come sviluppatasi nel tempo: d.P.R. n. 175/1988 di recepimento della prima direttiva “Seveso” 82/501/CEE; d.lgs. n. 334/1999 di recepimento della direttiva “Seveso-*bis*” 96/82/CE; d.lgs. n. 105/2015 di recepimento della direttiva “Seveso-*ter*” 2012/18/UE), rileva, ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 105/2015, la presenza di sostanze pericolose in quantità maggiore rispetto alle soglie indicate nelle colonne 2 e 3 dell’allegato 1 allo stesso decreto legislativo.

In particolare, è esclusa l’applicabilità della normativa Seveso per gli stabilimenti in cui le sostanze pericolose non eccedono la soglia di cui alla colonna 2, mentre, laddove la presenza di sostanze pericolose sia compresa tra la soglia di cui alla colonna 2 (soglia inferiore) e la soglia di cui alla colonna 3 (soglia superiore), trovano applicazione le disposizioni relative ai c.d. “stabilimenti di soglia inferiore” e, ove si superi la soglia di cui alla colonna 3, si procede ad applicare integralmente la normativa (c.d. “stabilimenti di soglia superiore”).

11.1. A tali fini è pertanto determinante il concetto di “presenza di sostanze pericolose” definito dall’art. 3, lett. n), del d.lgs. n. 105/2015, il quale – riprendendo quanto previsto dall’art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE – stabilisce che per “presenza di sostanze pericolose” debba intendersi *“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1”*.

11.2. Al riguardo, se non si pongono particolari problemi per definire il concetto di “presenza reale” di sostanze pericolose, maggiori dubbi

interpretativi emergono in relazione alla nozione di “presenza prevista” e, in particolare, ci si chiede se, per integrare la stessa, possa essere ritenuto sufficiente l’esito del monitoraggio effettuato tramite un sistema interno di controllo e quantificazione, ovvero se debba farsi riferimento alla quantità massima di rifiuti pericolosi stoccabili prevista dal titolo abilitativo acquisito dallo stabilimento.

12. Nel corso del primo grado di giudizio è stato depositato il parere del Coordinamento nazionale *ex art. 11 del d.lgs. n. 105/2015* reso in data 17 dicembre 2020 sul quesito n. 16/2018, che ha così concluso:

- *“In conformità all’articolo 3 e all’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell’ambito della notifica, al fine di determinare l’assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015”;*

- *“E’ possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica”.*

12.1. Secondo la società ricorrente, come anticipato *sub § 9*, il Coordinamento nazionale, con tale parere, avrebbe consentito in via generalizzata l’utilizzo di un sistema gestionale interno per quantificare le sostanze pericolose presenti nello stabilimento e, quindi, per determinare l’assoggettabilità o meno di esso al d.lgs. n. 105/2015, senza poter distinguere il caso in cui la presenza di un quantitativo inferiore alla soglia determini l’inapplicabilità della normativa (fattispecie oggetto del presente giudizio) dal caso in cui si registri una quantità superiore alla prima ed inferiore alla seconda soglia (fattispecie oggetto del parere).

12.2. La tesi non è condivisibile, atteso che il citato parere è stato sviluppato con riferimento ad una fattispecie non assimilabile a quella in esame.

Invero, dalla lettura del quesito n. 16 del 2018 sottoposto al Coordinamento nazionale emerge che a chiedere se fosse possibile *“utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del d.lgs. n. 105/2015”* sono stati alcuni gestori di aziende che svolgono attività di logistica o di trattamento rifiuti, già soggetti alla normativa Seveso, per aver in precedenza effettuato la notifica ex art. 13 d.lgs. n. 105/2015 (con cui avevano dichiarato di gestire un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore alla prima ed inferiore alla seconda soglia). In particolare, la richiesta è stata finalizzata, piuttosto che ad individuare le modalità di quantificazione dei rifiuti pericolosi per decidere in ordine ad un primo assoggettamento alla normativa Seveso, a valutare se la proposta modalità di gestione flessibile possa essere utilizzata allo scopo di mantenere, anche nei casi di variazioni frequenti di sostanze e quantitativi, l'assoggettamento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 105/2015, in qualità di stabilimenti *“di soglia inferiore”*.

Pertanto, la circostanza che le ditte richiedenti il parere siano già soggette al rispetto della normativa Seveso rappresenta un discrimine non superabile e assolutamente determinante nell'ottica della non estensibilità (per analogia) al caso di specie di quanto affermato dal Coordinamento nazionale nel parere.

12.3. Del resto, a conferma di tale conclusione rileva che nel verbale del 17 dicembre 2020, approvato dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla riunione, nell'ambito del Coordinamento, si è escluso che si possa fare affidamento alla valutazione, momento per momento, di assoggettabilità dello stabilimento al d.lgs. n. 105/2015, atteso che, coerentemente con la definizione dell'art. 3, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 105/2015, *“il gestore, nella notifica, deve indicare i quantitativi massimi delle categorie di sostanze pericolose presenti in stabilimento”* (pag. 3 e 4 del verbale).

13. Ciò posto, passando all'analisi del concetto di "presenza di sostanze pericolose" rilevante ai fini della applicabilità o meno della disciplina Seveso, considerato che non possono prendersi a riferimento i soli quantitativi di sostanze pericolose "effettivamente" presenti nell'impianto, il Collegio osserva che:

a) per definire le "*sostanze pericolose*" rilevanti al fine di determinare l'assoggettabilità dello stabilimento alla c.d. normativa Seveso, la direttiva attualmente in vigore, a differenza della direttiva 96/82/CE che prendeva in considerazione le sole "*sostanze, miscele o preparazioni ... presenti*", include, su un piano di perfetta parità, sia le sostanze che siano effettivamente presenti ("presenza reale") sia quelle che, in termini di mera prevedibilità, potranno essere rilevate nello stabilimento ("presenza prevista") (*cf.* art. 3, n. 12, direttiva 2012/18/UE; concetto ribadito dall'allegato I, nota n. 3, della medesima direttiva, secondo cui: "*le quantità massime da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento*");

b) l'intenzione del legislatore di voler anticipare - rispetto al sistema previgente - la soglia di tutela garantita dall'applicazione della disciplina, non può pertanto essere sostanzialmente elusa dall'applicazione di un sistema di gestione che consenta il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento, finalizzato a garantire in ogni momento il non superamento dei quantitativi limite di assoggettabilità previsti, finendosi altrimenti per non prendere mai in considerazione quei quantitativi di sostanze pericolose che, solo in termini di previsione, potranno essere presenti nello stabilimento;

c) al fine di individuare la "*presenza ... prevista ... di sostanze pericolose nello stabilimento*" è corretto prendere a riferimento quanto stimato nei provvedimenti che abilitano i gestori ad esercire l'impianto, quale l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), che, nell'attestare ufficialmente la capacità dell'impianto stesso, stabilisce, *inter alia*, i quantitativi massimi di

sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare; del resto, la previsione di limiti massimi da parte dell'A.I.A. (e dei corrispondenti livelli di emissione) lascia il gestore del tutto libero di decidere in ogni momento (e in maniera pienamente legittima) se aumentare le attività di stoccaggio fino a tali standard, incrementando conseguentemente la quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

14. In conclusione sul punto, in ragione di quanto considerato, il motivo non può dirsi fondato.

15. Parimenti inaccoglibile è il secondo motivo di ricorso, con cui viene censurata l'esiguità del termine di trenta giorni, successivamente prorogato di ulteriori soli sessanta giorni, assegnato dal C.T.R. per la presentazione della notifica prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 105/2015 e del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 dello stesso d.lgs. n. 105/2015.

15.1. Al riguardo, il Collegio rileva che:

a) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e dell'art. 28, comma 8, del d.lgs. n. 105/2015 il termine per presentare la notifica e il rapporto di sicurezza è di sessanta (60 giorni), laddove, per converso, all'art. 13, comma 1, lett. b) e all'art. 15, comma 6, lett. c), per gli “*altri impianti*” o “*altri stabilimenti*” sono previsti i termini di un anno per l'invio della notifica e di due anni per l'invio del rapporto di sicurezza;

b) il parere reso in data 11 dicembre 2020 sul quesito n. 21/2020, secondo cui per l'assolvimento degli obblighi di notifica *ex art.* 13 del d.lgs. n. 105/2015 si applica il termine indicato al comma 1, lett. b), dello stesso art. 13 laddove un impianto diventi soggetto alla c.d. normativa Seveso per una ragione diversa da quelle di cui all'art. 3, lett. e), del d.lgs. n. 105/2015 (concernente le ipotesi di “*nuovo stabilimento*”), ha riguardato un caso differente da quello all'esame; invero, nella fattispecie sottoposta al Coordinamento nazionale il superamento delle soglie di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 105/2015, che ha determinato l'assoggettamento dell'impianto alla normativa Seveso, è dipeso dal fatto che, in seguito all'introduzione di un protocollo sperimentale da

parte del gestore, una delle sostanze prodotte è stata classificata pericolosa per l'ambiente; peraltro, in quel caso non vi è dubbio in merito alla qualificazione dell'impianto, a partire da una data determinata, come "altro stabilimento" e, quindi, in ordine all'applicazione del termine "lungo" di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 105/2015;

c) diversamente, nel caso di specie, come ammesso dalla stessa ricorrente, l'attività aziendale non ha mai subito modifiche rilevanti ai fini della normativa Seveso, non potendo pertanto trovare applicazione la disciplina prevista per gli "altri stabiliment?" dall'art. 13 cit. e dovendo, invece, essere applicato, come correttamente effettuato nell'atto di diffida, il termine "breve" di sessanta giorni.

LE MOTIVAZIONI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE.

16. Ciò considerato, il Collegio, sulla base di quanto già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 6290 del 14 settembre 2021 a cui fa integralmente rinvio, ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, *ex art. 267 TFUE*, alcune questioni pregiudiziali.

16.1. Al riguardo, si rileva che nel presente giudizio il Consiglio di Stato, giudice di ultima istanza nell'ambito dell'ordinamento processuale italiano, è chiamato a pronunciare su una controversia nazionale, concernente l'applicazione di una disciplina di recepimento del diritto europeo adottata dalle Autorità nazionali, in cui viene dedotta una questione di interpretazione e di corretta applicazione di disposizioni e principi unionali.

16.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza del 6 ottobre 1982, *Cilfit*, in causa C 283/81, ha precisato che, al fine di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d'interpretazione del diritto europeo.

16.3. L'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, gravante sul giudice di ultima istanza, rientra, infatti, nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione del diritto dell'Unione, e la Corte (Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 2017, in causa C-3/16, *Aquino*, punto 32).

16.4. La violazione di tale obbligo è idonea a configurare un inadempimento dello Stato membro, la cui responsabilità può essere affermata a prescindere dalla natura dell'organo statale che abbia dato luogo alla trasgressione, quindi, anche se si tratti di un'istituzione costituzionalmente indipendente, qual è il giudice nazionale (Corte di giustizia, sentenza del 4 ottobre 2018, in causa C-416/17, *Commissione c. Repubblica francese*, punto 107).

16.5. Gli organi giurisdizionali non sono, invece, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale qualora constatino che la questione sollevata non sia rilevante o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

16.6. Con riferimento a tale ultima condizione, come indicato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Cilfit* cit., occorrerebbe accertare che *“la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla corte risolvendola sotto la propria responsabilità”* (sentenza del 6 ottobre 1982, *Cilfit* e a., in causa 283/81, punto 16).

16.7. La configurabilità di una simile eventualità dovrebbe essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione e delle particolari

difficoltà che la sua interpretazione presenta, in maniera da evitare il rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione.

16.8. In particolare, occorrerebbe:

- a) provvedere ad un raffronto tra le varie versioni linguistiche in cui la disposizione è stata redatta;
- b) anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, considerare che il diritto europeo impiega una terminologia che gli è propria e che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto unionale e nei vari diritti nazionali;
- c) collocare ogni disposizione di diritto europeo nel proprio contesto, interpretandola alla luce dell'insieme delle disposizioni componenti il diritto unionale, delle sue finalità e del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale.

16.9. La giurisprudenza successiva ha confermato i principi espressi dalla sentenza *Cilfit* cit. (*cf.* Corte di giustizia, sentenza del 28 luglio 2016, in causa C-379/15, *Association France Nature Environnement*, punto 48), con la precisazione, da un lato, che “*il giudice nazionale, le cui decisioni non siano più soggette a ricorso giurisdizionale, è tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale in presenza del minimo dubbio riguardo all'interpretazione o alla corretta applicazione del diritto dell'Unione*” (sentenza del 28 luglio 2016, in causa C-379/15, *Association France Nature Environnement*, punto 51), dall'altro, che “*l'assenza di dubbi in tal senso necessita di prova circostanziata*” (sentenza del 28 luglio 2016, in causa C-379/15, *Association France Nature Environnement*, punto 52).

16.10. Le condizioni poste da codesta Corte di giustizia, per escludere l'obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sul giudice di ultima istanza *ex art.* 267 TFUE, risultano:

- di difficile accertamento nella parte in cui fanno riferimento alla necessità che il giudice precedente, certo dell'interpretazione e dell'applicazione da dare al diritto unionale rilevante per la soluzione della controversia nazionale, provi

in maniera circostanziata che la medesima evidenza si imponga anche presso i giudici degli altri Stati membri e la Corte;

- foriere di responsabilità civile per il giudice supremo nazionale italiano, in base alla norma sancita dall'art. 2, comma 3-bis, l. n. 117 del 1988 secondo cui << 3-bis. *Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.* >>. Di modo che - allo scopo di prevenire la proposizione dell'azione di risarcimento del danno (ma anche la certezza di essere coinvolti in un accertamento disciplinare ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 117 cit., pure dopo le precisazioni operate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2021) - il giudice nazionale è costretto a disporre un rinvio pregiudiziale pur che sia, allungando di molto i tempi di risoluzione della controversia, in violazione del principio costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.) ed europeo (art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), della ragionevole durata del processo.

16.11. La ricostruzione del significato precettivo da assegnare alle norme giuridiche, siano esse di fonte sovranazionale o nazionale, per propria natura, è esposta alla soggettività dell'attività interpretativa, che, per quanto possa essere limitata, non risulta in radice eliminabile; sicché appare arduo, se non impossibile, escludere nel caso concreto ogni “*minimo dubbio*” (sentenza del 28 luglio 2016, in causa C-379/15, *Association France Nature Environnement*, punto 51), in ordine all'eventualità che altro giudice nazionale appartenente ad uno Stato membro o la stessa Corte di Giustizia decida la medesima questione

pregiudiziale in maniera, anche soltanto in parte, divergente da quanto ritenuto dal giudice nazionale precedente.

16.12. La prova circostanziata di una tale evidenza si tradurrebbe, in particolare, in una *probatio diabolica*, con la conseguenza che il giudice nazionale di ultima istanza sarebbe costretto al rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, ogniqualvolta la questione interpretativa posta nel giudizio nazionale, rilevante ai fini della soluzione della controversia, non sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale.

16.13. Pertanto, al fine di evitare il rischio di inadempimento dello Stato membro di appartenenza (foriero, altresì, di responsabilità risarcitoria, come ritenuto da codesta Corte, *ex aliis*, con sentenza del 30 settembre 2003, in causa C 224/01, *Köbler* e del 13 giugno 2006, in causa C173/03, *Traghetti del Mediterraneo*), il giudice nazionale di ultima istanza, riscontrando l'assenza di precedenti afferenti ad identica questione decisa da codesta Corte di giustizia, sarebbe indotto al rinvio pregiudiziale, anche ove non ritenesse dubbia la soluzione da fornire alla questione pregiudiziale unionale, alla luce del tenore letterale delle pertinenti disposizioni europee rilevanti nel caso concreto, del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte, come ricostruibili sulla base dei principi generali di diritto espressi dal diritto primario e interpretati da codesta Corte di giustizia.

In ciò si rileva un'altra incongruità del sistema euro nazionale: infatti, pure in presenza di una attività esegetica motivatamente svolta dal giudice nazionale (come nel caso di specie), quest'ultimo può essere attinto dalla minaccia della sanzione risarcitoria e disciplinare per gli esiti (non graditi) della interpretazione, con una evidente lesione del valore della indipendenza della magistratura, elemento costitutivo della declamata *rule of law*.

16.14. In maniera da assicurare una concreta possibilità di applicazione delle condizioni enunciate da codesta Corte di giustizia come deroga all'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex art. 274 TFUE*, nella parte in cui si riferiscono

all'evidenza nella corretta applicazione del diritto europeo *“tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata”*, occorre, quindi, un chiarimento da parte di codesta Corte di giustizia, richiesto nell'ambito della stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri alla base del procedimento pregiudiziale (cfr. punto 2 raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale - 2018/C 257/01).

16.15. In particolare, per escludere ogni ragionevole dubbio da dare alla questione sollevata e, quindi, per ritenere derogato l'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* gravante sul giudice di ultima istanza, si chiede di chiarire se *“il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia”*:

a) debba essere accertato in senso soggettivo, motivando in ordine alla possibile interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione; ovvero

b) se - come ritenuto da questo Consiglio, al fine di evitare una *probatio diabolica* e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all'obbligo di rinvio pregiudiziale indicate da codesta Corte di giustizia - sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale (di interpretazione e corretta applicazione della disposizione europea rilevante nel caso concreto) sollevata nell'ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo - senza un'indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali - della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al

momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale; ovvero

c) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

17. La soluzione da fornire ai su esposti quesiti interpretativi rileva nell'ambito del giudizio nazionale, tenuto conto che questo Consiglio di Stato, in qualità di giudice di ultima istanza, è chiamato a risolvere una controversia in cui rileva, sia pure in via puramente astratta, una questione pregiudiziale, concernente la corretta interpretazione ed applicazione di disposizioni europee afferenti alla materia dell'assoggettabilità di impianti di trattamento di rifiuti alla c.d. normativa Seveso (in specie il quadro normativo espresso dalla direttiva 2012/18/UE), che non è già stata oggetto di decisione in via pregiudiziale da parte di codesta Corte di giustizia.

17.1. Benché questo Consiglio di Stato escluda la ricorrenza di ragionevoli dubbi interpretativi nella soluzione da fornire alla questione pregiudiziale rilevante nel caso di specie – avuto riguardo al testo, al contesto e agli obiettivi di tutela sottesi alle relative disposizioni europee – non è possibile dimostrare con certezza che l'interpretazione da dare alle pertinenti disposizioni si affermi soggettivamente, con evidenza, anche presso i giudici nazionali degli altri Stati membri e presso la stessa Corte di giustizia.

17.2. In siffatte ipotesi, occorre, dunque, ottenere un chiarimento da codesta Corte, al fine di verificare se operi comunque l'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*.

18. Per l'ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere cogente l'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, ove non sia possibile dimostrare in

maniera circostanziata l'interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione, rilevante nell'ambito della causa principale, dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia – prova, riguardante l'atteggiamento soggettivo di altri organi giurisdizionali, che non può essere fornita nella fattispecie esaminata da questo Consiglio di Stato – si solleva il quesito pregiudiziale, riguardante l'interpretazione e la corretta applicazione di principi e disposizioni europei rilevanti nel caso di specie.

FORMULAZIONE DEI QUESITI.

19. Alla luce delle considerazioni svolte, questo Consiglio di Stato solleva questione di pregiudizialità interpretativa invitando la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti, articolati secondo l'ordine logico proprio:

“A) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione”;

“B) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia

sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.”

Per l'ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si solleva la seguente ulteriore questione pregiudiziale:

“C) se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4 della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempra il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”.

LA DECISIONE NON DEFINITIVA E LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.

20. In conclusione, il Collegio, con sentenza non definitiva, respinge i motivi di ricorso, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, nelle more della quale dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 8092/2021, come in epigrafe proposto:

- a) rigetta i motivi di appello come precisato in parte motiva *sub* §§ 10-15;
- b) accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (attualmente Ministero della transizione ecologica);

- c) rinvia alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- d) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all'originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- e) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sospensione del presente giudizio;
- f) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO